

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO

EX ART. 14 TER LEGGE 27.01.2012 N.3 e succ. mod.
PER LA LIQUIDAZIONE DEI BENI

Nell'interesse del

Sig. Amantia Vincenzo, nato a ~~XXXXXXXXXXXX (C.F.) 11.07.02.1956, C.F. DMTGNN78P48G273S~~T, e della **Sig.ra Di Stefano Teresa**, ~~XXXXXXXXXXXX (C.F.) 11.07.02.1956, C.F. DMTGNN78P48G273S~~7, coniugi residenti in Palermo (PA), Fondo Mattaliano n. 3, **elettivamente domiciliati** in Palermo alla Via della Libertà 171 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Di Mattei (C.F. DMTGNN78P48G273S) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto.

Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giovannadimattei@pecavvpa.it ovvero al seguente numero di Fax 091328966

PREMESSO CHE

- Gli odierni ricorrenti versano in una situazione di sovra-indebitamento, così come definita dall'art. 6 della Legge n.3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, così come definita dall'art. 6, comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012 *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- Pertanto, il Sig. Vincenzo Amantia e la Sig.ra Teresa Di Stefano si sono rivolti all'Organismo di composizione della crisi "Protezione Sociale Italiana" di Palermo, per chiedere la nomina di un Professionista ex art. 15, co. 9, L. n. 3/2012; detto OCC ha nominato la Dott.ssa Marta Scalia C.F.: SCLMRT90M64G273G p.iva 06778840824 iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Palermo al n. 2422/A, per



- svolgere le funzioni di Gestore della Crisi, che ha accettato l’incarico.
- a seguito dei vari incontri è stata consegnata al Gestore della Crisi tutta la documentazione utile ad esaminare la situazione economico-patrimoniale dei ricorrenti ed ulteriore documentazione è stata acquisita personalmente dal Professionista mediante l’accesso alle Banche dati pubbliche;
 - il Gestore della Crisi, pertanto, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità, nonché del requisito oggettivo di “sovraindebitamento”, ha ritenuto la procedura di “Liquidazione del patrimonio” di cui all’art. 14 ter legge n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 137/2020 e dalla legge di conversione n. 176/2020 la più conveniente per il ceto creditorio ed ha, pertanto, redatto la Relazione Particolareggiata (**All.A**), attestando la fattibilità della proposta formulata dai Ricorrenti.
 - **Il Gestore della Crisi, ha verificato la presenza per gli odierni Ricorrenti dei requisiti dettati dall’art. 7, comma 2, Legge n. 3/2012 per l’accesso alla procedura richiesta, e, in particolare, è risultato che gli stessi:**
 - Non siano soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II di cui alla L. 3/2012;
 - Non abbiano fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data del presente ricorso, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del capo II della L. n. 3/2012;
 - Non abbiano subito per cause agli stessi imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/2012;
 - d-bis) Non abbiano già beneficiato dell’esdebitazione due volte;
 - abbiano presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.
 - Pertanto, non ricorre nessuna delle condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7, comma 2 lett. a) e b), Legge n. 3/2012.
 - La domanda di liquidazione del patrimonio “familiare” è proposta congiuntamente dal Sig. Vincenzo Amantia e dalla Sig.ra Teresa Di Stefano -in quanto coniugi e cointestatari del bene immobile oggetto della presente proposta di liquidazione del patrimonio, nonché coobbligati per



diverse posizioni debitorie - invocando gli effetti di cui all'art. 7-bis della l. n. 3 del 2012.

Quanto previsto e disciplinato dall'art. 7-bis della l. n. 3 del 2012 si ritiene applicabile in via analogica alla Liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter L.32012.

FORMULA

a norma dell'art. 14-ter l. 3/2012, il presente **Ricorso per la di liquidazione dei beni ex art 14 ter L.3/2012** - alla luce delle modifiche apportate alla legge n. 3/2012 ad opera del D.L. 137/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020.

Il presente Ricorso è corredato dalla Relazione particolareggiata ex art.14-ter, c.3, L.3/2012 a firma del Gestore della Crisi, Dott.ssa Marta Scalia, con la relativa Attestazione di fattibilità (**All.A**), e la documentazione ad essa allegata, con la quale la stessa assevera che la Proposta risulta corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, commi 2 e 3 e dall'art. 14-ter comma 3 della legge n. 3/2012, in quanto comprende:

- documento d'identità e codice fiscale dei Ricorrenti;
- certificato di stato di famiglia/residenza;
- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di proprietà dei Ricorrenti/inventario;
- elenco degli eventuali atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dei Ricorrenti;

esprimendo in esito un **“giudizio positivo** in ordine alla **completezza e attendibilità della documentazione prodotta”**;

- La stessa Relazione attesta altresì **“la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di Liquidazione del patrimonio formulata dai Signori Amantia e Di Stefano in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente** poiché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei Ricorrenti e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.”.

Gli odierni Ricorrenti s'impegnano, ove necessario, ad integrare i punti che, a giudizio della S.V. Ill.ma, meritino un chiarimento, modifiche e/o integrazioni.



1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1.a. La Sig.ra Teresa Di Stefano, (C.F. [REDACTED]) è sposata in regime di separazione dei beni con il Sig. Vincenzo Amantia C.F.: [REDACTED], con il quale risiede in Palermo (PA) in [REDACTED], (doc.2).

Come indicato dal Gestore nella propria Relazione (All.A), da una verifica delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (modello Unico 2021 – 2020 – 2019) la sig.ra Di Stefano ha maturato un reddito medio annuale di euro 1.392,67 (doc.3).

L'odierna Ricorrente al momento non percepisce un reddito fisso.

In merito alle cariche societarie, si rappresenta che attualmente l'odierna Ricorrente non risulta essere titolare di alcuna carica, diversamente rispetto al passato , come di seguito specificato.

Dalla visura persona completa estrapolata dal Registro delle Imprese (doc. 4), la sig.ra Di Stefano risulta aver ricoperto le seguenti cariche:

- Socio unico con nomina del 30.10.2002 della società Nuova Linea di Di Stefano Teresa s.r.l. in liquidazione – codice attività 47.59.2 – Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame. La società risulta essere stata messa in liquidazione in data 29.12.2011 e cessata in data 23.01.2013;
- Socio con atto di nomina del 20.05.1977 della società TEY PAT DI DI STEFANO TERESA E C. S.N.C. – codice attività 47.19.9. – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari. La società è stata cancellata in data 29.12.2015.

1.b. Il Sig. Vincenzo Amantia è nato a [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) e risiede a Palermo [REDACTED] con la moglie, la sig.ra Di Stefano.

Il reddito medio degli ultimi tre anni (modello Unico 2021 – 2020 – 2019) del Sig. Amantia è stato pari a circa, euro 2.339,33 (doc.3).

L'odierno Ricorrente attualmente non percepisce un reddito fisso, ad eccezione di alcune prestazioni



occasionali, come si evince dal modello Unico 2021, annue di euro 480,00 e un importo mensile pari a euro 70,00, euro 840,00 annuale, per l'affitto dell'immobile sito in Palermo, nella via San Lorenzo n. 293/A adibito ad uso box/garage (doc.5)

- In merito alle cariche societarie si rappresenta che attualmente l'odierno Ricorrente non risulta essere titolare di alcuna carica, diversamente rispetto al passato, come di seguito specificato.

Dalla visura persona completa estrapolata dal Registro delle Imprese (doc. 4), il sig. Amantia risulta aver ricoperto le seguenti cariche.

- Socio con atto di nomina del 09.01.1984 della società TEY PAT DI DI STEFANO TERESA E C. S.N.C. – codice attività 47.19.9. – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari. La società è stata cancellata in data 29.12.2015;

- Liquidatore con atto di nomina del 23.04.2014 della società TEY PAT DI DI STEFANO TERESA E C. S.N.C. – codice attività 47.19.9. – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari. La società è stata cancellata in data 29.12.2015;

- Impresa individuale – codice attività 43.39.01 – attività non specializzate di lavori edili (muratori). L'attività risulta cancellata in data 11.12.2009.

In considerazione di quanto esposto, della natura sia privata che imprenditoriale dei debiti oggetto della presente proposta e del non superamento dei limiti di cui all'art. 1 L.F., dei Sigg.ri Amantia e Di Stefano hanno chiesto di accedere alla procedura di sovra- indebitamento, L.3/2012 e s.m. –

“Liquidazione del Patrimonio” di cui all'art.14-ter e ss. L.3/2012 - in qualità di “non consumatori”.

I debiti degli odierni Ricorrenti sono riconducibili, infatti, prevalentemente all'attività commerciale svolta, come più dettagliatamente esposto nella Relazione particolareggiata, a firma del Gestore della crisi (All.A), il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato nel presente ricorso.

2. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E LA DILIGENZA IMPIEGATA DAGLI ODIERNI RICORRENTI NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

2.1. In merito alle cause del sovraindebitamento degli odierni Ricorrenti, il Gestore della Crisi ha evidenziato, nella propria Relazione (All.A) la natura comune, ricollegabile alle difficoltà riscontrate nella gestione dell'attività commerciale.



Si ripotano, di seguito, le cause del sovraindebitamento esposte dagli odierni Ricorrenti:

- I coniugi **nel 1977** costituirono la società TEY PAT DI DI STEFANO TERESA E S.N.C. e successivamente costituirono la società NUOVA LINEA DI DI STEFANO TERESA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con la quale esercitavano l'attività di commercio al dettaglio di utensili per la casa, cristallerie e vasellame. Tale attività per un lungo periodo era sufficientemente florida ed inserita in un mercato ricettivo nell'ambito dell'arredamento e liste nozze. Il flusso di liquidità garantì ai coniugi l'accesso ai fidi bancari con esposizione flessibile.

Al fine di ampliare l'attività **in data 24.07.2003** la sig.ra Di Stefano sottoscrisse un finanziamento presso il Banco di Sicilia S.p.A. di euro 300.000, a garanzia del mutuo venne messa ipoteca sui terreni di proprietà della stessa siti in Palermo e sull'immobile sito in Palermo, via Costantino n. 28 (foglio 14 – Particella 1520) (doc.6). Come si evince dall'iscrizione ipotecaria il suddetto mutuo unitamente all'ipoteca è stato estinto in data 18.11.2011.

Nell'anno 2008 insorsero le prime difficoltà economiche. La crisi generale di mercato e la diversificazione delle tendenze influì negativamente sul fatturato dell'azienda che da quell'anno cominciò a diminuire notevolmente. Tale situazione fu aggravata ulteriormente dalle richieste degli istituti finanziari, i quali aumentando il rischio di insolvenza della società richiedevano di rientrare dai fidi per poi diminuirne l'importo. Il minor credito delle banche incise sull'attività e sulla gestione della stessa, in quanto il fido garantiva ai coniugi di poter continuare a svolgere la propria attività senza inasprire i rapporti con i fornitori e al contempo far fronte a quella che sembrava una crisi temporanea.

Nella realtà ciò non accadde e tra l'anno 2009 e 2010 vi fu il declino definitivo della società che si concluse nella cancellazione della stessa nell'anno 2015.

Come si evince dai bilanci societari dei suddetti anni (doc.7), **dall'anno 2009** si manifesta la prima sostanziale riduzione del fatturato e nei tre anni successivi viene registrato una riduzione netta dei fatturati, con una perdita di circa 500.000 euro di volume.

Le difficoltà economiche dell'attività portarono i coniugi a sottoscrivere ulteriori finanziamenti al fine di tenere in vita la società, gestire i debiti che avevano accumulato con i fornitori e diminuire l'esposizione debitoria nei confronti degli istituti finanziari, i quali diminuirono i fidi bancari richiedendo il rientro della liquidità. Non avendo a disposizione liquidità immediata per affrontare con mezzi propri quanto accumulato, **nell'anno 2010** i coniugi sottoscrissero un mutuo fondiario



presso la Banca Popolare di Lodi s.p.a. di euro 130.000 con garanzia di ipoteca di euro 260.000 sui magazzini siti in via san Lorenzo n. 293/A, coinvolgendo quale debitore non datore di ipoteca la società TEY PAT DI DI STEFANO TERESA & C. S.N.C.

Nell'anno 2011 i Sigg.ri Amantia e Di Stefano, nella qualità di soci della TEYPAT DI DI STEFANO TERESA & C. S.N.C stipularono un contratto di mutuo ipotecario presso l'istituto di credito UNICREDIT S.P.A di euro 510.000 con garanzia ipotecaria sugli immobili siti in Palermo nella via San Lorenzo n. 273/M e 273/N (foglio 16, part. 604, sub. 2, C/2) al fine di consolidare le esposizioni bancarie a breve.

Successivamente **nell'anno 2013** mediante la società TEY PAT DI DI STEFANO TERESA & C. S.N.C sottoscrissero un mutuo presso la Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a. di euro 500.000 con garanzia personale dei coniugi di ipoteca di euro 900.000 sull'abitazione coniugale sita in Palermo nella via Costantino n. 28.

A nulla servì la sottoscrizione di tali finanziamenti in quanto l'attività non dava alcun avviso di ripresa, il cambiamento dei mercati non consentiva di fatto alcuna ripresa dell'attività soppiantata dall'avvento di nuove aziende di arredamento con prezzi minori e più adatti alle esigenze dei consumatori.

L'assenza di liquidità e l'esposizione debitoria elevata nei confronti degli istituti finanziari non consentì il versamento regolare delle imposte e dei contributi, contribuendo ad aumentare esponenzialmente il debito nei confronti dell'Erario. **Dall'anno 2008 al 2012**, come riferito dai medesimi coniugi, furono costretti a licenziare quasi la totalità del personale dipendente dell'azienda, per un totale di 15 persone e a non poter versare a quest'ultimi il trattamento di fine rapporto.

Le difficoltà economiche sopraggiunte nel corso degli anni a causa dell'attività esercitata dai coniugi hanno inciso in maniera rilevante non solo in quanto costretti a cessare l'attività che per oltre trent'anni avevano esercitato, ma anche dal punto di vista della salute del sig. Amantia, il quale, come si evince dal certificato medico del dott. Maurizio Marguglio – ~~Specialista in Psichiatria~~ – malattie ~~psichiatriche~~, da anni è in cura presso il suddetto medico per "~~disturbo depressivo cronico con necessità di trattamenti continui. Attualmente in terapia con stabilizzatore dell'umore~~".

I coniugi attualmente non maturano alcun reddito se non delle irrilevanti prestazioni occasionali che gli consentono di far fronte alle spese familiari e un importo irrisorio mensile per l'affitto di un box/garage sito in Palermo nella via San Lorenzo n. 293/A.



In data 20.02.2018 la BPER BANCA s.p.a. notificava atto di precetto alla TEY PAT DI DI STEFANO TERESA & C. S.N.C. nonché ai coniugi Amantia Vincenzo e Di Stefano Teresa intimando il pagamento di euro 445.490,02.

In data 30.04.2018 la suddetta Banca notificava atto di pignoramento immobiliare e veniva incardinata la procedura esecutiva immobiliare rge n. 303/2018 innanzi il G.E., R.E.G. del n. 86/2020, Dott.ssa A. Lupo.

Successivamente, è stata delegata la vendita del compendio pignorato all'Avv. Giuseppina Lacca, che, a seguito del primo esperimento di vendita andato deserto, emetteva in data 22.12.2021 un nuovo avviso di vendita, con vendita senza incanto sincrona mista, fissando la seconda asta fissata al 21.04.2022. al prezzo base di euro 869.250,00, prezzo minimo euro 651.937,50

Avuto riguardo agli immobili di proprietà dei coniugi risultano necessarie alcune precisazioni.

- In data 06.12.2012, come si evince da ispezione ipotecaria (doc.8), i coniugi hanno costituito un fondo patrimoniale costituito dall'immobile di proprietà della sig.ra Di Stefano sito in Palermo, nella via Costantino n. 28 – A/8 abitazione in ville– foglio 14 – particella 1520 – sub. 4 e nel magazzino di proprietà di entrambi i coniugi, sito in Palermo, nella via san lorenzo n. 293/A. Come si evince dalle note di trascrizione il fondo aveva il fine di soddisfare i bisogni della propria famiglia. In data 06.12.2017 la Riscossione Sicilia s.p.a. ha richiesto la revoca del suddetto fondo patrimoniale.

- In data 20.02.2003 la sig.ra di Stefano acquistava mediante aggiudicazione di asta immobiliare nella procedura esecutiva n. 125/93 l'immobile sito in Palermo, nella via Costantino n. 28. Considerate le difficoltà economiche insorte dall'anno 2008 in poi la sig.ra Di Stefano, al fine di sanare parte delle posizioni debitorie accumulate, ricevuta una proposta di acquisto di euro 1.850.000,00, in data 23.12.2013 sottoscrisse un preliminare di compravendita (Rep. 51679/13085 – Notaio Morici Maria Antonietta), del suddetto immobile con l'Avv. Caterina Russo con la promessa di stipula del definitivo contratto di compravendita entro il 31.07.2014. Nelle more della stipula del contratto definitivo la sig.ra Russo ricevette una missiva dal legale del sig. Mazzara Angelo nella quale informava l'acquirente che vi era un giudizio pendente con la sig.ra Di Stefano avente ad oggetto il regolamento dei confini dell'immobile di cui sopra. Tale situazione non solo non consentì la stipula del contratto di



compravendita ma comportò anche una richiesta da parte dell'acquirente di restituzione del doppio della caparra.

La vicenda si è conclusa con un atto transattivo sottoscritto dal Notaio tra la signora Di Stefano e l'acquirente sig.ra Russo con la rinuncia ad un eventuale giudizio a patto di restituire la somma di euro 330.000 con garanzia di ipoteca sul suddetto immobile. Pertanto, attualmente la sig.ra Russo è ancora creditrice della somma citata, in quanto non più nelle disponibilità dei coniugi.

Tale vicenda non ha avuto risvolti positivi nella situazione economica dei Debitori, in quanto, sebbene il loro intento fosse quello di vendere la proprietà per sanare parte della posizione debitoria, si sono ritrovati un ulteriore debito da dover onorare.

La volontà nel chiudere anche in tempi antecedenti la posizione debitoria è dimostrata dalla richiesta effettuata dal legale dei sigg.ri Amantia e Di Stefano, l'Avv. Zarcone, il quale 10.12.2019 aveva inviato un'istanza di autorizzazione ex art. 52 DPR 633/72 all'Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di poter vendere l'immobile di proprietà della sig.ra Di Stefano sito in Palermo, nella via Costantino n. 28, e con il residuo di quanto ricavato dalla vendita nel rispetto dei privilegi ex lege stabiliti versare all'Agenzia delle Entrate Riscossione quanto di loro competenza. A tale istanza l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha dato alcun riscontro.

Si precisa, altresì, che tali difficoltà economiche correlate all'attività esercitata dai signori mediante la Teypat, poi cancellata per le successive difficoltà economiche nella gestione dei debiti, ha inciso non solo sul loro futuro lavorativo ma anche sulla salute del sig. Amantia. Invero, come si evince dal certificato medico del dott. Maurizio Marguglio - specialista in psichiatria per le malattie nervose e mentali – il sig. Amantia è affetto da molti anni da depressione cronica con necessità di trattamento continuo ed è in terapia con stabilizzatore dell'umore.

2.2. Alla luce delle verifiche e della ricostruzione svolta, il Gestore della Crisi nella propria Relazione particolareggiata (All.A), che nel presente ricorso si intende integralmente richiamata e trascritta, ha rilevato quanto segue.

“L'esame della documentazione fornita dai Debitori e le informazioni acquisite dallo scrivente Gestore hanno permesso di determinare le suindicate ragioni dell'indebitamento e di accertare, come di seguito esposto la non configurabilità di dolo o colpa grave da parte degli odierni



sovraindebitati nell'assunzione delle obbligazioni contratte.

Dunque, la situazione di sovra indebitamento in cui si trovano, oggi, gli odierni Debitori è stata determinata dai fattori esposti, nel paragrafo dedicato alle cause del sovraindebitamento, sintetizzabili nella crisi di mercato che ha colpito il settore del commercio degli arredamenti. Invero, come noto, l'avvento della grande distribuzione e del commercio online a prezzi più bassi ha comportato la chiusura di numerose piccole attività.

In base a quanto esposto appare evidente che, nonostante l'impegno profuso gli odierni Debitori si trovano oggi in una situazione di sovra-indebitamento incolpevole, generato unicamente dalle difficoltà di mercato che hanno portato ad una flessione del fatturato tale da non poter essere considerata finanziariamente sostenibile l'attività e costringendo quest'ultimi a cancellarla nel 2015 dopo 38 anni di attività. Attualmente non potrebbe far fronte a tutti i debiti con il loro reddito quasi nullo.

Tanto premesso è possibile dichiarare che i sig.ri Amantia e Di Stefano si sono comportati diligentemente nell'assunzione delle obbligazioni contratte, ma che eventi imprevisi ed imprevedibili hanno compromesso la loro capacità di farvi fronte con regolarità. Considerando altresì che la genesi del sovraindebitamento è principalmente correlata alla società TEYPAT e che i soci hanno posto in essere tutte le azioni necessarie al risanamento dei debiti e ad onorare le obbligazioni assunte".

3. ELENCO DI TUTTI I CREDITORI CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE (ex art 9 comma 2 L.3/2012).

In forza di quanto previsto dall'art. 7 bis, comma 3, della L. 3/2012, così come modificata dalla legge di conversione n. 176/2020, di seguito si espongono distintamente le masse passive del Sig. Amantia e della Sig.ra Di Stefano

3.1. DETTAGLIO SITUAZIONE DEBITORIA DELLA SIG.RA TERESA DI STEFANO

Il debito residuo totale della Sig.ra Di Stefano, così come accertato a seguito delle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi, risulta essere pari ad € **3.150.967,86** di seguito sinteticamente riassunto.



Creditore	Garanzia e Grado privilegio	Importo del debito
Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros	Chirografario	Euro 23.036,39 (da precisazione del credito)
Credem Banca	Chirografario	Euro 3.538,74
Comune di Palermo	Privilegio mobiliare	Euro 70.405,42
Unicredit s.p.a.	Chirografario	Euro 448.787,00 Euro 34.364,00
Agenzia Delle Entrate Riscossione	Privilegio immobiliare <ul style="list-style-type: none">• Ipoteca III grado immobile via Costantino n. 28 (foglio 14 – part. 1520 – sub. 4)• Ipoteca I grado magazzini via San Lorenzo n. 293/A (foglio 16 – part. 648 – sub. 8/9/10/11) PER LA POSIZIONE DELLA SOCIETA’	Euro 1.088.718,19 (da atto di citazione in mancanza di precisazione del credito)
Agenzia Delle Entrate Riscossione	Privilegio immobiliare <ul style="list-style-type: none">• Ipoteca IV grado immobile via Costantino n. 28 (foglio 14 – part. 1520 – sub. 4)• Ipoteca II grado magazzini via San Lorenzo n. 293/A (foglio 16 – part. 648 – sub. 8/9/10/11)	Euro 142.876,74



Agenzia Delle Entrate Riscossione	Chirografario	Euro 31.215,50
Siena NPL 2018 (cessionaria Monte dei Paschi di Siena)	Chirografario	Euro 186.491,19
INPS	Privilegio mobiliare	Euro 9.853,27
Banca Popolare di lodi s.p.a. (Banco BPM – cessionaria CF Liberty servicing s.p.a.)	Chirografario (non presente tra le iscrizioni ipotecarie – degradato a chirografo)	Euro 69.872,52
Russo Caterina	Privilegio immobiliare Ipoteca II grado immobile via Costantino n. 28 (foglio 14 – part. 1520 – sub. 3) derivante da atto di transazione preliminare di vendita	Euro 330.000,00
BPER Banca s.p.a.	Privilegio immobiliare Ipoteca I grado immobile via Costantino n. 28 (foglio 14 – part. 1520 – sub. 3) derivante da mutuo ipotecario del 20.09.2011	Euro 445.490,02
Agenzia Delle Entrate	Privilegio mobiliare	Euro 142.876,74 (da precisazione del credito e avviso di liquidazione imposta registro)
Condominio via Costantino n. 28	Chirografario	Euro 18.290,00
Basile Amalia	Privilegio mobiliare	Euro 13.019,82



Cardella Giuseppa	Privilegio mobiliare	Euro 7.307,33
Damiani Michele	Privilegio mobiliare	Euro 9.559,57
Fiumefreddo Antonino	Privilegio mobiliare	Euro 7.709,98
Pollani Sebastiano	Privilegio mobiliare	Euro 12.010,27
Protap Chandradeve	Privilegio mobiliare	Euro 14.473,99
Avvocato Zarcone	Privilegio mobiliare	Euro 41.583,20
Tot. Debito		Euro 3.150.967,86

Il dettaglio delle singole posizioni debitorie è analizzato compiutamente nella Relazione particolareggiata del Gestore della Crisi che, nel presente ricorso, si richiama integralmente (**cf. par. 4 All.A**) unitamente a tutta la documentazione alla stessa allegata.

3.2. COSTI DELLA PROCEDURA DELLA SIG.RA TERESA DI STEFANO

Al debito complessivo della Sig.ra Di Stefano, pari ad € **3.150.967,86** dovranno aggiungersi i costi della presente procedura, come specificati dal Gestore, al par. 5 della propria Relazione (**All.A**).

- Si precisa che, l'odierna Ricorrente ha concordato con l'OCC, Protezione Sociale Segretariato Sociale di Palermo, il compenso di **euro 81.274,87**, inerito in prededuzione, all'interno della presente proposta di Liquidazione del patrimonio.

- Il compenso dello scrivente legale, per l'assistenza relativa alla procedura in oggetto e per la redazione e deposito del ricorso presso il competente Tribunale di Palermo è stato concordato con la Sig.ra Di Stefano in **euro 18.000,00**, necessario ad assistere il ricorrente nella presentazione del piano, in quanto funzionali alla presente procedura e verrà inserito, all'interno della presente proposta, come credito prededucibile.

- Come credito prededucibile, andranno considerati i costi relativi al nominando Liquidatore, stimati in **euro 7.981,94**.

Pertanto, all'apertura della procedura da sovra-indebitamento a carico della sig.ra Di Stefano la



situazione debitoria complessiva sarà di **euro 3.258.224,67**.

3.3. DETTAGLIO SITUAZIONE DEBITORIA DEL SIG. VINCENZO AMANTIA

Il debito residuo totale del Sig. Vincenzo Amantia, così come accertato a seguito delle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi, risulta essere pari ad **€ 3.170.601,44** di seguito sinteticamente riassunto.

Creditore	Garanzia e Grado privilegio	Importo del debito
Servizio Elettrico Nazionale s.p.a.	Chirografario	Euro 47.325,13 (da precisazione del credito)
Credem Banca	Chirografario	Euro 3.538,74
Unicredit s.p.a.	Chirografario	Euro 483.151,00
Agenzia Delle Entrate Riscossione	Privilegio immobiliare <ul style="list-style-type: none">• Ipoteca I grado immobili Casteltermini (foglio 34 – particella 452/449/452 – sub 3/4/6)• Ipoteca II grado immobili via san Lorenzo n. 293/A (foglio 16 – part. 648 – sub. 13/14/15/16)	Euro 1.088.718,19 (da atto di citazione in attesa di precisazione del credito)
Agenzia Delle Entrate Riscossione	Privilegio immobiliare <ul style="list-style-type: none">• Ipoteca III grado immobili via san Lorenzo n. 293/A (foglio 16 – part. 648 – sub. 13/14/15/16)• Ipoteca II grado immobili Casteltermini (foglio 34 – particella 452/449/452 – sub 3/4/6)	Euro 182.094,52



Agenzia Delle Entrate Riscossione	Chirografario	Euro 47.799,95
Siena NPL 2018 (cessionaria Monte dei Paschi di Siena)	Chirografario	Euro 186.491,19
INPS	Privilegio mobiliare	Euro 2.250,65
Banca Popolare di lodi s.p.a. (Banco BPM – cessionaria CF Liberty servicing s.p.a.)	Chirografario (non presente nell'iscrizione ipotecaria – degradata a chirografo)	Euro 69.872,52
Russo Caterina	Privilegio immobiliare Ipoteca II grado immobile via Costantino n. 28 (foglio 14 – part. 1520 – sub. 3) derivante da atto di transazione preliminare di vendita	Euro 330.000,00
BPER Banca s.p.a.	Privilegio immobiliare Ipoteca I grado immobile via Costantino n. 28 (foglio 14 – part. 1520 – sub. 3) derivante da mutuo ipotecario del 20.09.2011	Euro 445.490,02
Agenzia Delle Entrate	Privilegio mobiliare	Euro 176.443,00 (da precisazione del credito e avviso liquidazione imposta registro)
Basile Amalia	Privilegio mobiliare	Euro 13.019,82
Cardella Giuseppa	Privilegio mobiliare	Euro 7.307,33
Damiani Michele	Privilegio mobiliare	Euro 9.559,57
Fiumefreddo Antonino	Privilegio mobiliare	Euro 7.709,98



Pollani Sebastiano	Privilegio mobiliare	Euro 12.010,27
Protap Chandradeve	Privilegio mobiliare	Euro 14.473,99
Avvocato Zarcone	Privilegio mobiliare	Euro 41.583,20
Comune di Palermo	Privilegio mobiliare	Euro 1.762,37
Tot. Debito		Euro 3.170.601,44

Il dettaglio delle singole posizioni debitorie è analizzato compiutamente nella Relazione particolareggiata del Gestore della Crisi che, nel presente ricorso, si richiama integralmente (**c.f.r. par. 5 All.A**) unitamente a tutta la documentazione alla stessa allegata.

3.4. COSTI DELLA PROCEDURA DEL SIG. VINCENZO AMANTIA

Al debito complessivo del sig. Amantia, pari ad € € **3.170.601,44** dovranno aggiungersi i costi della presente procedura, come specificati dal Gestore, al par. 5 della propria Relazione (**All.A**).

- Si precisa che, l'odierno Ricorrente ha concordato con l'OCC, Protezione Sociale Segretariato Sociale di Palermo, il compenso di **euro 7.000,00**, inerito in prededuzione, all'interno della presente proposta di Liquidazione del patrimonio.

- Il compenso dello scrivente legale, per l'assistenza relativa alla procedura in oggetto e per la redazione e deposito del ricorso presso il competente Tribunale di Palermo è stato concordato con il Sig. Amantia in **euro 3.355,78**, necessario ad assistere il ricorrente nella presentazione del piano, in quanto funzionali alla presente procedura e verrà inserito, all'interno della presente proposta, come credito prededucibile.

- Come credito prededucibile, andranno considerati i costi relativi al nominando Liquidatore, stimati in **euro 4.789,16**.

Il Gestore della Crisi, nella propria Relazione (**All.A**), ha precisato che tali importi sono rappresentativi di una parte del preventivo elaborato per entrambe le posizioni per un importo complessivo di euro 88.274,87, per l'OCC, ed euro 21.355,78 per l'Advisor legale in quanto è stato riportato proporzionalmente all'attivo e al passivo del sig. Amantia.

Pertanto, all'apertura della procedura da sovra-indebitamento a carico della sig.ra Di Stefano la situazione debitoria complessiva sarà di € **3.185.746,38**.



4. ELENCO DI TUTTI I BENI (ex art 9 comma 2 L. 3/2012)

In forza di quanto previsto dall'art. 7 bis, comma 3, della L. 3/2012, così come modificata dalla legge di conversione n. 176/2020, di seguito si espongono distintamente le masse attive della Sig.ra Teresa Di Stefano e del Sig. Vincenzo Amantia

4.a. Di seguito si forniscono le informazioni dettagliate relative ai **BENI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DELLA SIG.RA TERESA DI STEFANO** con la relativa indicazione del loro possesso.

L'odierna Ricorrente, come dalla stessa dichiarato e verificato dal Gestore della Crisi, risulta essere proprietaria esclusivamente dei beni di seguito descritti.

Si richiama e si fa propria la Relazione del Gestore della Crisi relativamente alla parte che espone tale argomento (**All.A**) unitamente a tutta la documentazione prodotta.

4.a.1. CON RIFERIMENTO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Di seguito si indicano i beni immobili di proprietà della Sig.ra Di Stefano con la relativa indicazione del loro possesso, ed all'eventuale presenza di iscrizioni e trascrizioni.

	Categoria Catastale	Prov (IT A)	Comune (ITA)	Indirizzo	Percentuale del diritto di proprietà sull'immobile	Valore prezzo base di asta	Valore di stima	Valore su percentuale di possesso
1-a)	Fabbricato di tipo economico cat. A/8 – classe 6 – 32 vani; foglio 14; particella 1520; sub 4;	PA	PALERMO	Via Costantino n. 28	100%	€ 869.250		
2-b)	Fabbricato di tipo economico cat.C/2 – classe 9 – 59 mq; foglio 16;	PA	PALERMO	Via San Lorenzo n. 293/A	50%		€ 20.945	€ 10.472,50



	particella 648; sub 13;							
3- c)	Fabbricato di tipo economico cat.C/2 – classe 9 – 99 mq; foglio 16; particella 648; sub 14;	PA	PALERMO O	Via San Lorenzo n. 293/A	50%		€ 35.145	€ 17.572,5
4- d)	Fabbricato di tipo economico cat.C/2 – classe 9 – 66 mq; foglio 16; particella 648; sub 15;	PA	PALERMO O	Via San Lorenzo n. 293/A	50%		€ 23.430	€ 11.715,00
5- e)	Fabbricato di tipo economico cat.C/2 – classe 9 – 59 mq; foglio 16; particella 648; sub 16;	PA	PALERMO O	Via San Lorenzo n. 293/A	50%		€ 20.945	€ 10.472,50
	Totale						€ 969.715	€ 919.482,5

- Si precisa che il Gestore della Crisi ha indicato il valore dei beni immobili sopra specificati utilizzando la perizia del CTU, depositata nell'ambito della procedura esec. Imm. Rge n. 303/2018 -reg. del n.86/2020, relativamente all'immobile sito in via Costantino n. 28 Palermo, per quanto concerne gli altri beni immobili ha utilizzato le valutazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, (cfr. All.A Relazione del Gestore).
- Sugli immobili sopra individuato risultano essere presenti le seguenti iscrizioni e trascrizioni (doc. 8):
 1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 15/05/2003 – Registro particolare 14524 Registro Generale 19902
 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI PALERMO Rep. 1989 del 15/04/2003
 ATTO GIUDIZIARIO – DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI
 Immobili siti in Palermo (PA)
 2. ISCRIZIONE CONTRO del 25/07/2003 – Registro Particolare 5341 Registro Generale 31759
 Pubblico Ufficiale MORELLO MARIA DANIELA Repertorio 21015 del 24/07/2003



IPOTECA VOLONTARIA derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato

Immobili siti in Palermo (PA)

SOGGETTO DEBITORE

Documenti successivi correlati:

- Annotazione n. 5537 del 16/12/2003
- Comunicazione n. 5049 del 27.10.2011 estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 18.10.2011
- Cancellazione totale eseguita in data 18.11.2011

3. ISCRIZIONE CONTRO del 22.09.2011 – Registro particolare 7015 Registro generale 45077
Pubblico Ufficiale FURITANO GIOACHINO Rep. 26944/80396 del 20.09.2011

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Immobili siti in Palermo (PA)

SOGGETTO TERZO DATORE D'IPOTECA

4. TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 11/12/2012 – Reg. Part. 42862 Reg. Gen. 53817

Pubblico ufficiale FURITANO GIOACHINO Rep. 27531/8211 del 06.12.2012

ATTO TRA VIVI – COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE

Immobili siti in Palermo (PA)

5. TRASCRIZIONE CONTRO del 03.01.2014 – Reg. Part. 180 Reg. Gen. 212

Pubblico Ufficiale MORICI MARIA ANTONIETTA Rep. 51679/13085 del 23.12.2013

ATTO TRA VIVI – PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

Immobili siti in Palermo (PA)

6. TRASCRIZIONE CONTRO del 24.04.2014 – Reg. Part. 14849 Reg. Gen. 18174

Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI PALERMO Rep. 43175/2014 del 25/03/2014

DOMANDA GIUDIZIALE – AZIONE DI RIVENDICAZIONE

Immobili siti in Palermo (PA)

7. ISCRIZIONE CONTRO del 22.03.2016 – Reg. Part. 1300 Reg. Gen. 10270

Pubblico Ufficiale MORICI MARIA ANTONIETTA Rep. 52415/13497 del 11.03.2016

IPOTECA VOLONTARIA derivante da SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Immobili siti in Palermo (PA)

SOGGETTO DEBITORE

8. ISCRIZIONE CONTRO del 18.10.2019 – Reg. Part. 5493 Reg. Gen. 45929

Pubblico Ufficiale RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. Rep. 1291/2018 del 15.10.2019

IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da RUOLO

Immobili siti in Palermo (PA)

SOGGETTO DEBITORE

9. ISCRIZIONE CONTRO del 18.10.2019 – Reg. Part. 5493 Reg. Gen. 45932

Pubblico Ufficiale RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. Rep. 1294/2018 del 16.10.2019

IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da RUOLO



Immobili siti in Palermo (PA)

SOGGETTO DEBITORE

10. TRASCRIZIONE CONTRO del 20.01.2020 – Reg. Part. 1658 Reg. Gen. 2588
Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI PALERMO Rep. 7549/2017 del 06.12.2017
DOMANDA GIUDIZIALE – REVOCA ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE
Immobili siti in Palermo (PA)

4.a.2. BENI MOBILI REGISTRATI

In merito alla proprietà di beni mobili registrati, il Gestore della Crisi ha rappresentato che la Sig.ra Di Stefano, in base alla documentazione esaminata (Visura PRA), non risulta proprietaria di alcun veicolo.

4.a.3. ALTRI BENI

Per quanto concerne la proprietà di altri beni, il Gestore della Crisi ha evidenziato che la Sig.ra Di Stefano risulta essere intestataria, come dalla stessa dichiarato, dei seguenti rapporti bancari (doc.24):

- 1) Conto corrente n. 010/0092923-6 – CREDEM BANCA - intestato ai sig.ri Amantia e Di Stefano**

In merito al conto corrente sopra individuato, il Gestore della Crisi ha rappresentato, nella propria Relazione (**All. A**), che *“dalla verifica dei movimenti bancari relativi al conto corrente in oggetto si evidenzia una gestione ordinaria dello stesso, tuttavia, si precisa che sono stati riscontrati dei bonifici a favore dei coniugi da parte di familiari e della fondazione caritas. Tale situazione conferma la situazione di precarietà dei coniugi e le rilevanti difficoltà nella gestione anche solo del sostentamento personale”*.

La sig.ra Di Stefano, ha dichiarato di non essere intestataria di titoli bancari, obbligazioni, polizze assicurative o qualsivoglia altro strumento di carattere finanziario e di non essere proprietaria di altri beni immobili o mobili registrati in Italia ed all’Estero, oltre a quelli sopra specificati.

4.a.4. ATTIVO PATRIMONIALE SIG.RA DI STEFANO

Alla luce dei documenti e delle dichiarazioni acquisite dal Debitore e dalle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi, come esposto nella Relazione (**All.A**) l’attivo patrimoniale della Sig.ra Di Stefano oggi ammonta complessivamente a circa euro € **919.482,50**.



Valore complessivo immobili	€ 919.482,5
Totale patrimonio stimato del debitore	€ 919.482,5

4.b. Di seguito si forniscono le informazioni dettagliate relative ai **BENI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DEL SIG. VINCENZO AMANTIA** con la relativa indicazione del loro possesso.

Il Sig. Vincenzo Amantia, come dallo stesso dichiarato e verificato dal Gestore della Crisi, risulta essere proprietario esclusivamente dei beni di seguito descritti.

Si richiama e si fa propria la Relazione del Gestore della Crisi relativamente alla parte che espone tale argomento (**All.A**) unitamente a tutta la documentazione prodotta.

4.b.1. CON RIFERIMENTO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Di seguito si indicano i beni immobili di proprietà del Sig. Amantia con la relativa indicazione del loro possesso, ed all'eventuale presenza di iscrizioni e trascrizioni (doc.8)

	Categoria Catastale	Pro v (IT A)	Comune (ITA)	Indirizzo	Percentual e del diritto di proprietà sull'immo bile	Valore di stima	Valore su percentuale di possesso
1- a)	Fabbricato di tipo economico cat. A/5 – classe 3 – 2 vani; foglio 34; particella 452; sub 3;	AG	Casteltermini	Viale Vittorio Emanuele n. 35	33,33%	Cfr 6 f)	Cfr 6 f)
2- b)	Fabbricato di tipo	PA	PALERMO	Via San Lorenzo	50%		



	economico cat.C/2 – classe 9 – 59 mq; foglio 16; particella 648; sub 13;			n. 293/A		€ 20.945	€ 10.472,50
3- c)	Fabbricato di tipo economico cat.C/2 – classe 9 – 99 mq; foglio 16; particella 648; sub 14;	PA	PALERMO	Via San Lorenzo n. 293/A	50%	€ 35.145	€ 17.572,5
4- d)	Fabbricato di tipo economico cat.C/2 – classe 9 – 66 mq; foglio 16; particella 648; sub 15;	PA	PALERMO	Via San Lorenzo n. 293/A	50%	€ 23.430	€ 11.715,00
5- e)	Fabbricato di tipo economico cat.C/2 – classe 9 – 59 mq; foglio 16; particella 648; sub 16;	PA	PALERMO	Via San Lorenzo n. 293/A	50%	€ 20.945	€ 10.472,50
6- f)	Fabbricato di tipo economico cat. A/2 – classe 2 – 6,5 vani; foglio 34; particella 452; sub 4;	AG	Casteltermini	Viale Vittorio Emanuele n. 35	33,33%	€ 77.805	€ 25.932
7- g)	Fabbricato di tipo economico cat. A/2 – classe 2 – foglio 34; particella 452;	AG	Casteltermini	Viale Vittorio Emanuele n. 35	33,33%	Cfr 6 f)	Cfr 6 f)



sub 6;							
Totale						€ 178.270	€ 76.164,50

- Si precisa che il Gestore della Crisi ha indicato il valore dei beni immobili sopra specificati utilizzando le valutazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate, **(cfr. All.A Relazione del Gestore)**.
- Sugli immobili sopra individuato risultano essere presenti le seguenti iscrizioni e trascrizioni (doc. 8):
 1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 13.07.2000 – Registro particolare 10442 Registro Generale 12126
Pubblico ufficiale LA SETA MARIA ADELAIDE Rep. 5601 del 14.06.2000
ATTO TRA VIVI – DONAZIONE ACCETTATA
Immobili siti in Casteltermini (AG)
SOGGETTO DONATARIO
 2. ISCRIZIONE CONTRO del 29.10.2019 – Registro Particolare 1465 Registro Generale 17673
Pubblico Ufficiale RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. Repertorio 1291/2018 del 15.10.2019
IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da RUOLO
Immobili siti in Casteltermini (AG)
SOGGETTO DEBITORE
 3. ISCRIZIONE CONTRO del 29.10.2019 – Registro Particolare 1466 Registro Generale 17674
Pubblico Ufficiale RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. Repertorio 1293/2018 del 16.10.2019
IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da RUOLO
Immobili siti in Casteltermini (AG)
SOGGETTO DEBITORE
 4. ISCRIZIONE CONTRO del 18.10.2019 – Registro Particolare 5494 Registro Generale 45930
Pubblico Ufficiale RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. Repertorio 1291/2018 del 15.10.2019
IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da RUOLO
Immobili siti in Palermo (PA)
SOGGETTO DEBITORE
 5. ISCRIZIONE CONTRO del 18.10.2019 – Registro Particolare 5495 Registro Generale 45931
Pubblico Ufficiale RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. Repertorio 1293/2018 del 16.10.2019
IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da RUOLO
Immobili siti in Palermo (PA)
SOGGETTO DEBITORE



4.b.2. CON RIFERIMENTO AI BENI MOBILI

• BENI MOBILI REGISTRATI

In merito alla proprietà di beni mobili registrati, il Gestore della Crisi ha rappresentato che il Sig. Amantia, in base alla documentazione esaminata (Visura PRA), risulta essere proprietario dei seguenti veicoli.

DAIMLER AG SMART 451 43RAC0QZAAA200 – data immatricolazione 02.03.2009 – targa DT588XA.

Il valore dell'autovettura sopra descritta è stato individuato in euro 4.000,00, come da stima effettuata attraverso i portali automobilistici dal Gestore della Crisi (cfr. All.A).

4.b.3. ALTRI BENI

Per quanto concerne la proprietà di altri beni, il Gestore della Crisi ha evidenziato che il Sig. Amantia risulta essere intestatario, come dallo stesso dichiarato, dei seguenti rapporti bancari (doc.24):

-Conto corrente n. 010/0092923-6 – CREDEM BANCA – cointestato Di Stefano e Amantia.

In merito al conto corrente sopra individuato, il Gestore della Crisi ha rappresentato, nella propria Relazione (All. A), che *“dalla verifica dei movimenti bancari relativi al conto corrente in oggetto si evidenzia una gestione ordinaria dello stesso, tuttavia, si precisa che sono stati riscontrati dei bonifici a favore dei coniugi da parte di familiari e della fondazione caritas. Tale situazione conferma la situazione di precarietà dei coniugi e le rilevanti difficoltà nella gestione anche solo del sostentamento personale”*.

Il sig. Amantia ha dichiarato di non essere intestatario di titoli bancari, obbligazioni, polizze assicurative o qualsivoglia altro strumento di carattere finanziario e di non essere proprietario di altri beni immobili o mobili registrati in Italia ed all'Estero, oltre a quelli indicati nella presente Relazione.

ATTIVO PATRIMONIALE DEL SIG. AMANTIA

Alla luce dei documenti e delle dichiarazioni acquisite dal Debitore e dalle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi, come esposto nella Relazione (All.A) l'attivo patrimoniale del Sig. Amantia oggi



ammonta complessivamente a circa euro € 76.164,50.

Valore complessivo immobili	€ 76.164,50
Totale patrimonio stimato del debitore	€ 76.164,50

5. CESSIONE DEI CREDITI FUTURI (combinato disposto art 14 ter comma 6 ed art. 8 comma 1 L.3/2012) DELLA SIG.RA DI STEFANO E DEL SIG. AMANTIA

L'art. 14 ter comma 6 indica i crediti che non sono compresi nella liquidazione del patrimonio : “ *Non sono compresi nella liquidazione:a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvoquanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.*

Il comma 1 dell'art 8 indica quale debba essere il contenuto dell'accordo o del piano del consumatore, stabilendo che “*la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri*”.

Alla luce del combinato disposto dell'art 14 ter comma 6 e dell'art. 8 comma 1 L.3/2012, così come specificato dal Gestore della Crisi nella propria Relazione (**c.f.r.All.A**) gli odierni Ricorrenti si impegnano a mettere a disposizione della presente procedura le eventuali somme che dovessero sopravvenire a seguito di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio al netto delle spese famigliari. Si precisa che, attualmente, i coniugi non percepiscono redditi che, al netto delle spese famigliari, gli consentano di mettere a disposizione della procedura di liquidazione nulla se non gli immobili di proprietà.

6. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (ex art. 9 comma 2 L.3/2012)

In base alle dichiarazioni ed ai documenti forniti dagli odierni Ricorrenti al Gestore della Crisi ed alle verifiche effettuate dallo stesso, il Professionista ha potuto rilevare, come indicato nella propria



Relazione (All.A) quanto segue.

- In merito alla **Sig.ra Di Stefano**, che la stessa non abbia compiuto alcun atto di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni.

- In merito al **Sig. Amantia**, il Gestore della Crisi ha rilevato che lo stesso risulta essere locatore dell'immobile sito in Palermo, via San Lorenzo n. 293/A (foglio 16 – part. 648 – sub 15 – cat. C/2) con decorrenza dal 01.03.2019 fino al 01.03.2025 per un importo annuale di euro 840,00 da corrispondere in 12 mesi per un importo mensile di euro 70,00 (doc.11).

7. ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI E CAUSE PENDENTI

Il Gestore della Crisi, nella propria Relazione (All.A) ha evidenziato quanto segue.

7.1. ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

- **In data 06.12.2012** i sigg.ri Amantia e Di Stefano costituivano un fondo patrimoniale – notaio Furitano Gioacchino – n. rep. 27531/8211, inserendo i seguenti immobili:
 - Immobile sito in Palermo, nella via Costantino n. 28 – A/8 - foglio 14 – particella 1520 – sub 4, quota possesso 100% Di Stefano Teresa;
 - Immobile sito in Palermo, nella via san Lorenzo n. 293/A- C2 -foglio 16 – part. 648 – sub. 12, quota di possesso 50% Di Stefano – 50% Amantia.

In data 06.12.2017 la Riscossione Sicilia s.p.a. notificava ai coniugi atto di citazione in qualità soci illimitatamente responsabili della società “TEYPAT DI DI STEFANO TERESA E C SNC”, in quanto la citata società risultava debitrice nei confronti della Riscossione Sicilia s.p.a dell'importo complessivo di euro 1.088.718,19. La Riscossione contestava la costituzione del fondo patrimoniale effettuato dai coniugi nell'anno 2012, la vendita effettuata in data 13.08.2014 dalla sig.ra Di Stefano Teresa alla sig.ra Di Stefano Concetta, di due appezzamenti di terreno siti presso il Comune di Lercara Friddi (foglio 18/27 – part. 170/175 – notaio Alfonso Conti – rep. 4947 – racc. 3593) e la vendita dell'unico immobile intestato alla società “TEYPAT DI DI STEFANO TERESA E C. SNC”, effettuata in data 31.07.2015 dal liquidatore, il sig. Amantia, alla società Living s.r.l. (notaio Gabriella Lupo – rep. N. 23522 – racc. 10343). A fronte di tali atti di disposizione del patrimonio, la Riscossione Sicilia proponeva **azione revocatoria** in particolare per la costituzione del fondo patrimoniale. **In data 03.06.2021 il Giudice Dott.ssa Sara Monteleone, Tribunale di Palermo, emette sentenza di**



accoglimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale. Nelle more dell'emissione della sentenza, come si evince da ispezione ipotecaria, la Riscossione Sicilia in data 15.10.2019 iscriveva ipoteca sui seguenti immobili, alcuni dei quali costituenti il fondo patrimoniale.

- Immobile sito in Palermo, via Costantino n. 28 – foglio 14 – part. 1520 – sub 4 – A/8, quota di possesso 100% Di Stefano Teresa (costituente fondo patrimoniale);
- Immobili sito in Palermo, via Costantino n. 28 – foglio 16 – part. 648 – sub 13/14/15/16 (non rientranti nel fondo patrimoniale).

- **In data 06.07.2018 la Riscossione Sicilia s.p.a. cita in giudizio la sig.ra Di Stefano Teresa e la sig.ra Di Stefano Concetta (doc.36), in qualità di acquirente, per la vendita di due terreni effettuata in data 13.08.2014, siti in Lercara Friddi (foglio 27/18 – part. 170/175 – are 72,11/54,30, seminativo cl.1./ cl. 2. – reddito dominicale euro 42,83/23,84 – reddito agrario euro 13,03/5,33), proponendo l'azione revocatoria della suddetta vendita in quanto pregiudizievole per i creditori. Attualmente non è stata ancora emessa sentenza di conferma dell'azione revocatoria dal Tribunale di Termini Imerese.**

7.2. CAUSE PENDENTI

- **Si precisa che attualmente è pendente una causa nei confronti della Banca Unicredit s.p.a. instaurata dalla TEYPAT DI DI STEFANO TERESA & C. SNC IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore, il sig. Amantia Vincenzo.** In data 13.11.2015 la suddetta società, per mezzo del legale Avv. Zarcone, ha notificato atto di citazione alla Banca Unicredit s.p.a., sostenendo che nel rapporto di conto corrente ordinario n. 300060811 dal 2004 al 2014 vi fosse anatocismo e usura degli interessi e correlate spese. Con sentenza n. 4849/2018 del 08.11.2018 R.G. 10921/2018 il Tribunale di Palermo – Sezione V Civile – Giudice Dott. Emanuela Piazza, aveva rigettato tutte le domande proposte dalla suddetta società. In data 17.12.2018 avverso la sentenza n. 4849/2018 è stato proposto appello. Il giudizio risulta ancora pendente e si attende l'emissione della sentenza da parte del Giudice.
- **In ultimo, si rileva che attualmente è pendente una causa nei confronti della Banca Popolare di Lodi esperita dalla società TEYPAT DI DI STEFANO TERESA & C. SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, il sig. Amantia Vincenzo.** In data 13.11.2015 la società, mediante il difensore, l'Avv. Zarcone, ha citato in giudizio la Banca Popolare soc.



coop. (già Banco Popolare di Lodi) per usura e anatocismo sul conto corrente n. 2167160 per i periodi 2004 – 2006. In data 25.09.2018 è stata emessa sentenza n. 4050/2018 – R.G. 9427/2018 dal Tribunale di Palermo – Sez V civile – Giudice Dott.ssa Emanuela Piazza con la quale venivano rigettate tutte le proposte della suddetta società. In data 28.11.2018 è stato proposto appello e attualmente si attende l’emissione della sentenza.

- **Procedura esecutiva immobiliare rge n. 303/2018 Tribunale di Palermo, Dott.ssa Lupo, seconda asta fissata per il 21.04.2022.** In data 23.04.2018 la Bper Banca ha notificato atto di pignoramento immobiliare sull’immobile dato a garanzia del mutuo, sito in Palermo, nella via Costantino n. 28 (doc.32)

➤ **IN MERITO ALLE AZIONI REVOCATORIE DI CUI SOPRA SI PRECISA QUANTO SEGUE**

A seguito delle novità apportate alla Legge 3/2012 dal Decreto-legge 28/10/2020, n. 137 coordinato con la Legge di conversione del 18/12/2020, n.176, è stata modificata la procedura di Liquidazione del patrimonio, ex art 14 ter Legge 3/2012.

L’articolo 14 – *decies* è stato sostituito come segue:

“ il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. 2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. 3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quanto è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori”.

Dalla modifica sopra riportata si deduce che “l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni” non costituisca più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l’abrogazione implicita dell’art. 14-quinquies, comma 1, della l. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. l), del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176.

In questo modo si è espresso il Tribunale di Lecco.

“considerato in particolare che quest’ultima disposizione ha sostituito l’articolo 14-decies della l.



3/2012 il cui comma 2 ora prevede che: “Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”; considerato che la nuova disciplina legislativa introduce inequivocabilmente la legittimazione del liquidatore ad esercitare ex novo o a proseguire l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.; ritenuto che tale nuova facoltà del liquidatore (e in particolare la facoltà di proseguire l’azione revocatoria già iniziata prima dell’apertura del procedimento di liquidazione) presuppone implicitamente l’irrelevanza, ai fini dell’accesso alla procedura, degli “atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori”;
considerato che in base all’art. 4-ter, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, citato la suddetta disciplina delle azioni del liquidatore si applica “anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, avvenuta con il d.l. 18 dicembre 2020 pubblicato in G.U. il 24 dicembre 2020; considerato quindi che i liquidatori dovranno nel caso in esame valutare l’opportunità di domandare la revoca degli atti compiuti dal debitore in relazione ai quali sussistano eventualmente i presupposti; visto l’art. 14-quinquies della L. 3/2012”, (cfr. Tribunale di Lecco del 16/01/2021 – rg. n. 17/2020)

- Per quanto concerne l’azione revocatoria conclusasi, essendo i beni rientrati nell’attivo degli odierni Ricorrenti e messi a disposizione della presente procedura di Liquidazione del patrimonio, non si ravvisa alcuna lesione del ceto creditorio, avendo manifestato il Sig. Amantia e la Sig.ra Di Stefano, con la presente procedura, la volontà di offrire a tutti i creditori la massima soddisfazione possibile mettendo a disposizione tutto il proprio patrimonio.

Di contro, non consentire ai Ricorrenti l’accesso alla presente procedura comporterebbe un’”aggressione frammentata ed incondizionata dei beni di loro proprietà, con scarsi benefici per i creditori”.

-In merito all’azione revocatoria ancora pendente presso il Tribunale di Termini Imerese, è ipotizzabile che la sentenza venga emessa nelle more della procedura di liquidazione e, pertanto, i terreni entrati in possesso della sig.ra Di Stefano Concetta potrebbero rientrare nuovamente nel patrimonio immobiliare/attivo della sig.ra Di Stefano Teresa.

8. SITUAZIONE REDDITUALE E FABBISOGNO FAMILIARE (EX ART 9 COMMA 2 L.3/2012)



Il Gestore della Crisi, nella propria Relazione (All.A), ha analizzato il reddito degli ultimi tre anni degli odierni Ricorrenti attraverso l'esame dei rispettivi dichiarativi, buste paga e cedolini pensione esponendo i relativi prospetti che in questa sede si richiamano (All.A).

8.1. IL REDDITO DELLA SIG.RA DI STEFANO

La sig.ra Di Stefano attualmente non matura alcun reddito personale ad eccezione di qualche prestazione occasionale.

Il reddito medio netto degli ultimi tre anni è stato pari ad euro 1.392,67 annui, pari ad euro 116,06 al mese. Si rappresenta che, in base alla “previsione della pensione nel sistema retributivo/misto” effettuato presso il sito dell'INPS, l'odierna Ricorrente andrà in pensione a decorrere dal 01/07/2024, con un importo mensile lordo pari ad euro 1.780,00.

8.2. IL REDDITO DEL SIG. AMANTIA

Il sig. Amantia attualmente non matura alcun reddito personale ad eccezione di qualche prestazione occasionale.

Il reddito medio netto degli ultimi tre anni è stato pari ad euro 2.339,33 annui, pari ad euro 194,94 al mese. Si rappresenta che, in base alla “previsione della pensione nel sistema retributivo/misto” effettuato presso il sito dell'INPS, l'odierno Ricorrente andrà in pensione a decorrere dal 01/06/2023, con un importo mensile lordo pari ad euro 1.135,00.

8.3. FABBISOGNO FAMILIARE (ex art 9 comma 2 L.3/2012)

Come in precedenza già esposto, il Sig. Amantia e la Sig.ra Di Stefano sono sposati in regime di separazione dei beni e risiedono nella medesima abitazione.

Il Sig. Amantia e la Sig.ra Di Stefano hanno prodotto al Gestore della Crisi un prospetto riassuntivo delle spese medie mensili necessarie per il proprio sostentamento, pari a € 844,00 al mese, commisurate all'attuale situazione economica, precisando di essere supportati dai familiari per farvi fronte (doc.12).

Pertanto, in considerazione dell'attuale situazione economica, il sig. Amantia e la sig.ra Di Stefano non sono in grado di mettere nulla a disposizione della presente procedura derivante dal proprio reddito, al netto delle spese mensili.



A decorrere, però, dal 2023 il Sig. Amantia e dal 2024 la Sig.ra Di Stefano, percepiranno la pensione di vecchiaia dall'INPS e (come da previsione pensionistica prodotta) saranno in grado di mettere a disposizione della presente procedura di liquidazione del patrimonio una parte del proprio reddito, che sarà individuato dal nominando liquidatore al netto delle nuove spese mensili che saranno prodotte dagli odierni Ricorrenti, in considerazione della migliorata situazione economica.

9. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.

Il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli odierni Ricorrenti, come più dettagliatamente argomentato nella Relazione particolareggiata (All.A), il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato nel presente Ricorso.

10. LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14 TER L.3/2012 e succ. mod.

Ai sensi dell'art. 14 ter comma 1 L. 3/2012, in alternativa alla proposta di composizione della crisi, e dunque in alternativa all'accordo di sovra-indebitamento e al piano del consumatore disciplinati dalla sezione I del capo II della legge, il debitore in stato di sovra-indebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

La domanda di liquidazione del patrimonio è proposta congiuntamente dal Sig. Vincenzo Amantia e dalla Sig.ra Teresa Di Stefano- in quanto coniugi e cointestatari del bene immobile oggetto della presente proposta di liquidazione del patrimonio, nonché coobbligati per diverse posizioni debitorie - invocando gli effetti di cui all'art. 7-bis della l. n. 3 del 2012.

Quanto previsto e disciplinato dall'art. 7-bis della l. n. 3 del 2012 si ritiene applicabile in via analogica alla Liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter L.32012.

Sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare degli odierni Ricorrenti ed alla capacità reddituale degli stessi, si riporta di seguito la Proposta di Piano di Liquidazione, formulata dalla Sig.ra Teresa Di Stefano e dal Sig. Vincenzo Amantia come attestate dal Gestore della Crisi, Dott.ssa Marta Scalia.



Le proposte formulate dagli odierni ricorrenti si basano su uno schema liquidatorio che prevede:

- La vendita degli immobili di proprietà degli odierni Ricorrenti;
- La vendita di eventuali beni che verranno acquisiti all'attivo dopo l'apertura della procedura.
- L'incasso della somma mensile che verrà stabilita per la durata di quattro anni.

Il ricavato della vendita dei detti beni, al netto delle spese per le vendite stesse, sarà trasferito nella procedura da sovraindebitamento per poi essere ripartito in base alle classi creditorie.

Condivisibile che la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge 3/2012 riproduca lo stesso impianto del fallimento, in quanto si tratta di procedura fondata sullo spossessamento del patrimonio del debitore; infatti, il patrimonio viene liquidato da un apposito organo – il liquidatore appunto – per soddisfare tutti i creditori ammessi al passivo, dove quest'ultimo atto viene formato secondo l'apposita procedura a contraddittorio semplificato.

È una procedura con carattere di collettività, coinvolgendo tutto il patrimonio del debitore e i suoi creditori, in cui trovano attuazione i principi generali della responsabilità civile di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c., ossia la par condicio creditorum “salve le clausole legittime di prelazione” che sono il pegno, l'ipoteca e i privilegi.

Il nuovo art. 14 decies della L. 3/2012 attribuisce al liquidatore la possibilità di esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare nonché le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

L'articolo 14 – *decies* è stato sostituito come segue:

“ il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. 2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. 3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quanto è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori”.

Dunque, se alla data del decreto di apertura della liquidazione pendono procedure esecutive, il liquidatore può sostituirsi al creditore procedente, così come avviene nel fallimento in cui è prevista la surroga della curatela fallimentare nella procedura esecutiva in corso nei confronti del fallito il cui effetto determina, ipso iure, la sostituzione ai creditori procedenti ed il diritto di acquisire al



patrimonio della procedura il parziale ricavato delle vendite già eseguite, ai fini del suo riparto in sede fallimentare.

Pertanto per quanto riguarda le entrate, oltre al ricavato delle vendite dei beni, gli odierni ricorrenti s'impegnano a mettere a disposizione della futura liquidazione del patrimonio l'importo che verrà stabilito dal Giudice Delegato.

Le suddette somme unitamente al ricavato della vendita di tutti i beni mobili ed immobili saranno depositate presso un conto corrente bancario intestato alla procedura da sovraindebitamento così da consentire una più agevole gestione della liquidazione e offrire nel contempo la massima trasparenza.

10.1. LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SIG.RA DI STEFANO

La proposta di liquidazione formulata dalla Sig.ra Di Stefano, della durata di 4 anni (48 mesi a decorrere dal decreto di apertura della Liquidazione ex art 14 quinquies L.3/2012), ha ad oggetto tutto il proprio attivo patrimoniale, come sopra specificato.

La presente proposta si basa su uno schema liquidatorio che prevede la vendita dei beni immobili, il cui valore è stato stimato in € **919.482,50**, sopra descritti acquisiti all'attivo, ed eventuali altri beni, e crediti futuri, che verranno acquisiti all'attivo dopo l'apertura della procedura.

Il ricavato della vendita dei detti beni, al netto delle spese per le vendite stesse, sarà trasferito nella procedura da sovraindebitamento per poi essere ripartito in base alle classi creditorie e nel rispetto dell'ordine dei privilegi. **Come più dettagliatamente specificato dal Gestore nella propria Relazione, che in questa sede si intende richiamata (All.A).**

La presente proposta, formulata dalla Sig.ra Teresa Di Stefano, tiene conto dell'ordine dei privilegi, in forza anche di quanto previsto dall'art 7 comma 1 della legge 3/2012 e delle successive modificazioni apportate dal Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

Si precisa che, quella di seguito sviluppata è un'ipotesi di proposta, esposta in termini generici in considerazione del fatto che sarà il nominando Liquidatore, successivamente, a quantificare con esattezza la percentuale di soddisfazione di ciascun creditore all'esito della sua attività di verifica del passivo e di liquidazione dell'attivo, fermo restando il rispetto dell'ordine dei privilegi.

I beni proposti risultano idonei a soddisfare in parte i creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi.



Si prevede pertanto di soddisfare:

- **I crediti prededucibili**, dettagliati precedentemente (OCC, legale e liquidatore) saranno soddisfatti al 100% con ordine di soddisfo prioritario non appena disponibili le somme necessarie nonché sul realizzo dei beni oggetto della liquidazione.

Si precisa che con il grado di credito prededucibile concorreranno anche le spese –oggi non quantificabili dallo scrivente Gestore - che il nominando liquidatore dovrà sostenere in funzione ed in esecuzione del piano (comprese le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli incarichi, in via indicativa e non esaustiva: trascrizione del decreto, ex art 14 quinquies presso la conservatoria, presso il PRA, nomina di un perito per valutazione dei beni, apertura del conto corrente intestato alla procedura, incarico per vendita dei beni, notaio etc.)

- **I crediti privilegiati immobiliari dell'Agenzia delle Entrate Riscossione** saranno soddisfatti in percentuale, in base ai rispettivi gradi di privilegio, sul ricavato della vendita degli immobili oggetto della presente proposta, la parte del credito non soddisfatta con il grado del rispettivo privilegio degraderà al grado di chirografo;
- **i creditori con privilegio generale mobiliare**, dettagliati precedentemente potranno essere soddisfatti nella percentuale che sarà determinata dal nominando liquidatore, sui crediti futuri derivanti dalla vendita degli immobili e/o sul ricavato del patrimonio liquidato che dovesse entrare nell'attivo della Debitore nell'arco dei quattro anni della procedura.

i creditori chirografari, dettagliati precedentemente potranno essere soddisfatti tutti nella stessa percentuale, sui crediti futuri derivanti dalla vendita degli immobili e/o sul ricavato del patrimonio liquidato che dovesse entrare nell'attivo della Debitore nell'arco dei quattro anni della procedura.

La proposta di liquidazione del patrimonio formulata dalla sig.ra Di Stefano si basa, sulla messa a disposizione di tutto il suo patrimonio liquidabile.

- L'odierna Ricorrente s' impegna sin d'ora a mettere a disposizione per tutta la durata della procedura di liquidazione del patrimonio (48 mesi decorrenti dal decreto di apertura della liquidazione) gli eventuali ulteriori beni mobili ed immobili che dovessero entrare a far parte del suo patrimonio nei 4 anni di durata della procedura, al netto delle somme necessarie al proprio sostentamento ed a quello della propria famiglia.



10.2. LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE FORMULATA DAL SIG. AMANTIA

La proposta di liquidazione formulata dal Sig. Amantia, della durata di 4 anni (48 mesi a decorrere dal decreto di apertura della Liquidazione ex art 14 quinquies L.3/2012), ha ad oggetto tutto il proprio attivo patrimoniale, come sopra specificato.

La presente proposta si basa su uno schema liquidatorio che prevede la vendita dei beni immobili e mobili, il cui valore è stato stimato in € **76.164,50**, sopra descritti acquisiti all'attivo, ed eventuali altri beni, e crediti futuri, che verranno acquisiti all'attivo dopo l'apertura della procedura.

Il ricavato della vendita dei detti beni, al netto delle spese per le vendite stesse, sarà trasferito nella procedura da sovraindebitamento per poi essere ripartito in base alle classi creditorie e nel rispetto dell'ordine dei privilegi. **Come più dettagliatamente specificato dal Gestore nella propria Relazione, che in questa sede si intende richiamata (All.A).**

La presente proposta, formulata dal sig. Vincenzo Amantia, tiene conto dell'ordine dei privilegi, in forza anche di quanto previsto dall'art 7 comma 1 della legge 3/2012 e delle successive modificazioni apportate dal Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

Si precisa che, quella di seguito sviluppata è un'ipotesi di proposta, esposta in termini generici in considerazione del fatto che sarà il nominando Liquidatore, successivamente, a quantificare con esattezza la percentuale di soddisfazione di ciascun creditore all'esito della sua attività di verifica del passivo e di liquidazione dell'attivo, fermo restando il rispetto dell'ordine dei privilegi.

I beni proposti risultano idonei a soddisfare in parte i creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi. Si prevede pertanto di soddisfare:

- **I crediti prededucibili, dettagliati precedentemente (OCC, legale e liquidatore)** saranno soddisfatti al 100% con ordine di soddisfo prioritario non appena disponibili le somme necessarie nonché sul realizzo dei beni oggetto della liquidazione.

Si precisa che con il grado di credito prededucibile concorreranno anche le spese –oggi non quantificabili dallo scrivente Gestore - che il nominando liquidatore dovrà sostenere in funzione ed in esecuzione del piano (comprese le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli



incarichi, in via indicativa e non esaustiva: trascrizione del decreto, ex art 14 quinquies presso la conservatoria, presso il PRA, nomina di un perito per valutazione dei beni, apertura del conto corrente intestato alla procedura, incarico per vendita dei beni, notaio etc.)

- **I crediti privilegiati immobiliari dell’Agenzia delle Entrate Riscossione** saranno soddisfatti in percentuale, in base ai rispettivi gradi di privilegio, sul ricavato della vendita degli immobili oggetto della presente proposta.

- **i creditori con privilegio generale mobiliare**, dettagliati precedentemente, potranno essere soddisfatti nella percentuale che sarà individuata dal nominando liquidatore, sui crediti futuri derivanti dalla vendita degli immobili e/o sul ricavato del patrimonio liquidato che dovesse entrare nell’attivo dell’odierno ricorrente nell’arco dei quattro anni della procedura.

- **i creditori chirografari**, dettagliati precedentemente potranno essere soddisfatti tutti nella stessa percentuale, sui crediti futuri derivanti dalla vendita degli immobili e/o sul ricavato del patrimonio liquidato che dovesse entrare nell’attivo della Debitore nell’arco dei quattro anni della procedura.

La proposta di liquidazione del patrimonio formulata dal sig. Amantia si basa, sulla messa a disposizione di tutto il suo patrimonio liquidabile.

Il debitore si impegna sin d’ora a mettere a disposizione per tutta la durata della procedura di liquidazione del patrimonio (48 mesi decorrenti dal decreto di apertura della liquidazione) eventuali ulteriori beni mobili ed immobili che dovessero entrare a far parte del suo patrimonio nei 4 anni di durata della procedura, al netto delle somme necessarie al proprio sostentamento ed a quello della propria famiglia.

11. RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

Gli odierni Ricorrenti si riservano, nell’interesse della massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, correzioni ed integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.

12. ATTESTAZIONE SULLA FATTIBILITÀ DELLE PROPOSTE DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO FORMULATE DAGLI ODIERNI RICORRENTI

Il Gestore della Crisi, Dott.ssa Marta Scalia, ha espresso nella propria Relazione (**Relazione - All.A**) giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità della proposta “familiare “di liquidazione del



patrimonio formulata dai Signori Teresa Di Stefano e Vincenzo Amantia “*in quanto il piano dei Debitori appaiono attendibili e coerenti, e perché rappresentano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei Debitori e si fondano su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili (...)*”.

Tanto premesso, **la Sig.ra Teresa Di Stefano ed il Sig. Vincenzo Amantia** come sopra rappresentati, difesi elettivamente domiciliati, facendo proprie tutte le considerazioni formulate dalla Dott.ssa Marta Scalia n.q. di Gestore nella propria particolareggiata (All.A), che qui deve intendersi integralmente richiamata *per relationem*, unitamente alla relativa documentazione, concludono chiedendo che

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE

- verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter e seguenti della L. 3/2012, così come modificati dal Decreto-legge 28/10/2020, n. 137 coordinato con la Legge di conversione del 18/12/2020, n.176

DICHIARARE aperta la procedura di liquidazione dei Signori Amantia e Di Stefano ai sensi dell'art. 14 *quinquies* L. 3/2012;

NOMINARE un liquidatore;

DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

SOSPENDERE / REVOCARE la procedura esecutiva immobiliare rge. n. 303/2018 – reg. del n.86/2020 – G.E. Dott.ssa A. Lupo T. di Palermo, con prossima asta al 21/04/2022 ore 11, delegato alle vendite Avv. Giuseppina Lacca;

STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e al decreto;

ORDINARE la trascrizione del decreto a cura del liquidatore;

FISSARE i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6lett. b) nell'importo di euro 844,00 al mese o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità. Con riserva di modificare tale importo al momento del percepimento delle pensioni, ad opera del nominando Liquidatore.

AUTORIZZARE l'estromissione dell'autovettura, di proprietà del Sig. Amantia, sia in



considerazione dell'eseguito ricavato stimabile in una vendita all'asta che in quanto unico mezzo a disposizione degli odierni Ricorrenti ed agli stessi necessario per le crescenti esigenze correlate al progredire dell'età;

AUTORIZZARE: i sig.ri Amantia e Di Stefano a mantenere attivo il conto corrente su cui vengono accreditate le somme delle prestazioni occasionali e su cui saranno accreditate le pensioni degli stessi, nonché la carta di debito ad esso collegata;

FISSARE nel termine di quattro anni (48 mesi) a decorrere dal decreto di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art.14 undecies e 14 terdecies della L. 3/2012;

SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.

Si producono atti e documenti come da separato indice

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il procedimento sconta un contributo fisso pari ad € 98,00.

Con osservanza.

Palermo, 14 aprile 2022

Avv. Giovanna Di Mattei



DOCUMENTI ALLEGATI AL RICORSO

- Doc. a) Procura alle liti;
- Doc. b) Nota proforma Avv. Di Mattei
- Doc. c) carta d'identità e codice fiscale dei ricorrenti;
- Doc. d) Certificato di residenza.

ALL.A) Relazione Particolareggiata redatta ai sensi art.14-ter, c.3, L.3/2012 – per i signori Amantia e Di Stefano - a firma del Gestore della Crisi, Dott.ssa Marta Scalia comprensivo di tutti gli allegati:

- All.I. – Comunicazioni pec, ex art 14 ter comma 4 l.3/2012
- All.II – Spese legali;
- Doc.1. Nomina Gestore della Crisi/Acettazione incarico;
- Doc.2. Certificato di residenza e stato di famiglia;
- Doc.3. Dichiarazione dei redditi ultimi tre anni – previsione pensione INPS Amantia Di Stefano;
- Doc.4. Visura camerale personale e società;
- Doc.5. Contratto di locazione immobili siti in Palermo, via san Lorenzo 293/A.;
- Doc.6. Evidenza contratto di mutuo Banco di Sicilia s.p.a.;
- Doc.7. Bilanci TEYPAT;
- Doc.8. Ispezione ipotecaria – visure catastali Debitori;
- Doc.9. Elenco creditori con indicazione delle somme;
- Doc.10. Elenco di tutti i beni;
- Doc.11. Elenco atti di disposizione degli ultimi 5 anni;
- Doc.12. Elenco spese correnti del nucleo familiare;
- Doc.13. Inventario dei beni;
- Doc.14. CR - Banca D'Italia;
- Doc.15. CRIF;
- Doc.16. Visura PRA nominativa;
- Doc.17. Visura protesti;
- Doc.18. Precisazione del credito Agenzia delle Entrate – integrazione precisazione del credito – avviso di liquidazione Agenzia delle Entrate;
- Doc.19. Precisazione del credito Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Doc.20. Precisazione del credito Comune;
- Doc.21. Precisazione del credito INPS;
- Doc.22. Esistenza decreti ingiuntivi, procedure esecutive o altre procedure pendenti negli ultimi 5 anni;
- Doc.23. Esistenza atti del debitore impugnati dai creditori;
- Doc.24. Estratti conto ultimi 5 anni – piano di ammortamento Credem;
- Doc.25. Casellario giudiziario carichi pendenti;
- Doc.26. Sentenza Atradius – precisazione del credito;



- Doc.27. Atto di citazione Unicredit – sentenza n. 4849/2018 – atto di appello;
Doc. 28. Precisazione del credito Siena NPL 2018;
Doc. 29. Contratto di finanziamento Banca Popolare di Lodi - Missiva CF Liberty servicing
s.p.a.;
Doc. 30. Atto di citazione Banca Popolare di Lodi – sentenza n. 4050/2018 – atto di appello;
Doc. 31. Iscrizione ipoteca Russo Caterina;
Doc. 32. Documenti asta immobile via Costantino n. 28;
Doc. 33. Estratto Condominio via Costantino n. 28;
Doc. 34. Documenti debito dipendenti società Teypat;
Doc. 35. Mandato professionale e fatture pagate Avv. Zarcone;
Doc. 36. Atto di citazione Riscossione Sicilia terreni Lercara Friddi;
Doc. 37. Precisazione del credito Servizio elettrico nazionale s.p.a.;
Doc. 38. Missiva Agenzia delle Entrate Riscossione Avv. Zarcone.
Doc. 39. Certificato medico sig. Amantia.

Con osservanza

Palermo, 14 aprile 2022

Avv. Giovanna Di Mattei





TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

letto il ricorso per ammissione dalla procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter* L. 3/2012 presentato dai coniugi Amantia Vincenzo e Di Stefano Teresa in data 14 aprile 2022;

visti il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 15 aprile 2022;

osservato che al presente procedimento sono applicabili le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 apportate, in sede di conversione del D.L. 137/2020, dalla L. 176/2020 (entrata in vigore il 25 dicembre 2020);

lette la relazione particolareggiata del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott.ssa Marta Scalia, recante le indicazioni e i giudizi previsti all'*art. 14-ter*, comma 3, L. 3/2012 nonché l'attestazione in ordine alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione formulata dai debitori (richiesta dal combinato disposto dell'*art. 9*, secondo comma, e dell'*art. 15*, sesto comma, L. cit.);

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che i ricorrenti hanno la residenza a Palermo;

ritenuto che la proposizione di un ricorso congiunto trova giustificazione nell'essere i coniugi Amantia - Di Stefano cointestatari di alcuni immobili oggetto della domanda di liquidazione nonché coobbligati per diverse posizioni debitorie;

ritenuto che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento e, segnatamente, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con



TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

letto il ricorso per ammissione dalla procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter* L. 3/2012 presentato dai coniugi Amantia Vincenzo e Di Stefano Teresa in data 14 aprile 2022;

visti il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 15 aprile 2022;

osservato che al presente procedimento sono applicabili le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 apportate, in sede di conversione del D.L. 137/2020, dalla L. 176/2020 (entrata in vigore il 25 dicembre 2020);

lette la relazione particolareggiata del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott.ssa Marta Scalia, recante le indicazioni e i giudizi previsti all'art. 14-ter, comma 3, L. 3/2012 nonché l'attestazione in ordine alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione formulata dai debitori (richiesta dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, e dell'art. 15, sesto comma, L. cit.);

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che i ricorrenti hanno la residenza a Palermo;

ritenuto che la proposizione di un ricorso congiunto trova giustificazione nell'essere i coniugi Amantia - Di Stefano cointestatari di alcuni immobili oggetto della domanda di liquidazione nonché coobbligati per diverse posizioni debitorie;

ritenuto che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento e, segnatamente, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con

conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

considerato che non risultano ricorrere le condizioni di inammissibilità poste dall'art. 7, secondo comma, lett. a) e b), L. cit.;

verificato che la domanda è effettivamente corredata dalla documentazione di cui agli artt. 9, secondo comma, e 14-ter, terzo comma, L. cit.;

ritenuto che non risulta che alcuno dei ricorrenti svolga attualmente alcuna forma di attività di impresa;

rilevato che i debitori hanno prodotto i documenti idonei a consentire di ricostruire compiutamente le rispettive situazioni economiche e patrimoniali (art. 14-ter, quinto comma, L. cit.);

ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che i ricorrenti abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14-quinquies, primo comma, L. cit.);

rilevato che liquidazione ha oggetto tutti i beni dei debitori e che, ai sensi dell'art. 14-sexies L. cit., la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

considerata, peraltro, l'esigenza di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun debitore, per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ogni autonomo patrimonio dovrà essere riservato per il riparto - sempre nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni - a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente, salvo il pagamento di quei debiti avvinti dal vincolo della solidarietà;

visto l'elenco delle spese necessarie per le esigenze del nucleo familiare prodotto dai debitori (e avallato dal gestore della crisi) e preso atto dell'ammontare dei redditi percepiti (risultante dalla documentazione allegata);

ritenuto, sulla scorta di tali dati, che il limite di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett. b), L. cit. può essere individuato nella somma di € 844,00 al mese;

considerato che i debitori non hanno formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;

ritenuta l'opportunità che il ruolo di liquidatore venga ricoperto da un professionista diverso da quello già nominato con funzioni di OCC, stante la diversità dei compiti;

ritenuto che compete al liquidatore di verificare l'elenco dei creditori, formare l'inventario dei beni da liquidare, predisporre il progetto di stato passivo relativo a ciascun debitore ed elaborare il programma di liquidazione, nonché valutare il subentro nelle procedure esecutive pendenti;

visto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dei coniugi Amantia Vincenzo, nato a [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e Di Stefano Teresa, nata a Palermo il [REDACTED] (c.f. [REDACTED]);

nomina liquidatore l'avv. Alberta Giordano, con studio a Palermo in piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 39;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura non sarà divenuto definitivo, non possano - sotto pena di nullità - essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di

prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;

ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;

determina in complessivi € 844,00 mensili il limite di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett b), L. 3/2012 ed esclude conseguentemente tale importo dalla massa compresa nella liquidazione;

ordina il rilascio in favore del liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al giudice delegato sull'attività svolta;

dispone che il ricorso e il presente decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo;

dispone che il liquidatore proceda, con riferimento alla posizione di ciascun ricorrente, all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, come prescritto dall'art. 14 *sexies* L. 3/2012, nonché a porre in essere le attività di cui agli artt. 14 *octies* e ss. della legge medesima;

onera il liquidatore di rendere la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011, secondo le indicazioni operative fornite dal Presidente di questa Sezione in data 19 giugno 2018.

Si comunica che i ricorsi sono stati depositati in cancelleria e al liquidatore nominato a cura della Cancelleria.

Palermo, 19 aprile 2022

IL GIUDICE DELEGATO
Giuseppe Rini

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

considerato che non risultano ricorrere le condizioni di inammissibilità poste dall'art. 7, secondo comma, lett. a) e b), L. cit.;

verificato che la domanda è effettivamente corredata dalla documentazione di cui agli artt. 9, secondo comma, e 14-*ter*, terzo comma, L. cit.;

ritenuto che non risulta che alcuno dei ricorrenti svolga attualmente alcuna forma di attività di impresa;

rilevato che i debitori hanno prodotto i documenti idonei a consentire di ricostruire compiutamente le rispettive situazioni economiche e patrimoniali (art. 14-*ter*, quinto comma, L. cit.);

ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che i ricorrenti abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14-*quinqüies*, primo comma, L. cit.);

rilevato che liquidazione ha oggetto tutti i beni dei debitori e che, ai sensi dell'art. 14-*sexies* L. cit., la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-*undecies*, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

considerata, peraltro, l'esigenza di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun debitore, per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ogni autonomo patrimonio dovrà essere riservato per il riparto - sempre nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni - a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente, salvo il pagamento di quei debiti avvinti dal vincolo della solidarietà;

visto l'elenco delle spese necessarie per le esigenze del nucleo familiare prodotto dai debitori (e avallato dal gestore della crisi) e preso atto dell'ammontare dei redditi percepiti (risultante dalla documentazione allegata);

ritenuto, sulla scorta di tali dati, che il limite di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett. b), L. cit. può essere individuato nella somma di € 844,00 al mese;

considerato che i debitori non hanno formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;

ritenuta l'opportunità che il ruolo di liquidatore venga ricoperto da un professionista diverso da quello già nominato con funzioni di OCC, stante la diversità dei compiti;

ritenuto che compete al liquidatore di verificare l'elenco dei creditori, formare l'inventario dei beni da liquidare, predisporre il progetto di stato passivo relativo a ciascun debitore ed elaborare il programma di liquidazione, nonché valutare il subentro nelle procedure esecutive pendenti;

visto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dei coniugi Amantia Vincenzo, nato a Casteltermini (AG) il 27/02/1956 (c.f. MNTVCN56B27G273T) e Di Stefano Teresa, nata a Palermo il 16/03/1957 (c.f. DSTTRS57C56G273Y);

nomina liquidatore l'avv. Alberta Giordano, con studio a Palermo in piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 39;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura non sarà divenuto definitivo, non possano - sotto pena di nullità - essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di

prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;

ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;

determina in complessivi € 844,00 mensili il limite di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett b), L. 3/2012 ed esclude conseguentemente tale importo dalla massa compresa nella liquidazione;

ordina il rilascio in favore del liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al giudice delegato sull'attività svolta;

dispone che il ricorso e il presente decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo;

dispone che il liquidatore proceda, con riferimento alla posizione di ciascun ricorrente, all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, come prescritto dall'art. 14 *sexies* L. 3/2012, nonché a porre in essere le attività di cui agli artt. 14 *octies* e ss. della legge medesima;

onera il liquidatore di rendere la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011, secondo le indicazioni operative fornite dal Presidente di questa Sezione in data 19 giugno 2018.

Si comunichi ai ricorrenti, al gestore della crisi e al liquidatore nominato a cura della Cancelleria.

Palermo, 19 aprile 2022

IL GIUDICE DELEGATO
Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO

EX ART. 14 TER LEGGE 27.01.2012 N.3 e succ. mod.

PER LA LIQUIDAZIONE DEI BENI

Nell'interesse del

Sig. Amantia Vincenzo, nato a Casteltermini (AG) il 27.02.1956, C.F.: MNTVCN56B27G273T, e della **Sig.ra Di Stefano Teresa**, C.F. DSTTRS57C56G273Y, nata a Palermo (PA) il 16.03.1957, coniugi residenti in Palermo (PA), Fondo Mattaliano n. 3, **elettivamente domiciliati** in Palermo alla Via della Libertà 171 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Di Mattei (C.F. DMTGNN78P48G273S) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto.

Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giovannadimattei@pecavvpa.it ovvero al seguente numero di Fax 091328966

PREMESSO CHE

- Gli odierni ricorrenti versano in una situazione di sovra-indebitamento, così come definita dall'art. 6 della Legge n.3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, così come definita dall'art. 6, comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012 *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- Pertanto, il Sig. Vincenzo Amantia e la Sig.ra Teresa Di Stefano si sono rivolti all'Organismo di composizione della crisi "Protezione Sociale Italiana" di Palermo, per chiedere la nomina di un Professionista ex art. 15, co. 9, L. n. 3/2012; detto OCC ha nominato la Dott.ssa Marta Scalia C.F.: SCLMRT90M64G273G p.iva 06778840824 iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Palermo al n. 2422/A, per



- svolgere le funzioni di Gestore della Crisi, che ha accettato l'incarico.
- a seguito dei vari incontri è stata consegnata al Gestore della Crisi tutta la documentazione utile ad esaminare la situazione economico-patrimoniale dei ricorrenti ed ulteriore documentazione è stata acquisita personalmente dal Professionista mediante l'accesso alle Banche dati pubbliche;
 - il Gestore della Crisi, pertanto, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità, nonché del requisito oggettivo di "sovraindebitamento", ha ritenuto la procedura di "Liquidazione del patrimonio" di cui all'art. 14 ter legge n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 137/2020 e dalla legge di conversione n. 176/2020 la più conveniente per il ceto creditorio ed ha, pertanto, redatto la Relazione Particolareggiata (**All.A**), attestando la fattibilità della proposta formulata dai Ricorrenti.
 - **Il Gestore della Crisi, ha verificato la presenza per gli odierni Ricorrenti dei requisiti dettati dall'art. 7, comma 2, Legge n. 3/2012 per l'accesso alla procedura richiesta, e, in particolare, è risultato che gli stessi:**
 - Non siano soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II di cui alla L. 3/2012;
 - Non abbiano fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data del presente ricorso, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del capo II della L. n. 3/2012;
 - Non abbiano subito per cause agli stessi imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/2012;
 - d-bis) Non abbiano già beneficiato dell'esdebitazione due volte;
 - abbiano presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.
 - Pertanto, non ricorre nessuna delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 lett. a) e b), Legge n. 3/2012.
 - La domanda di liquidazione del patrimonio "familiare" è proposta congiuntamente dal Sig. Vincenzo Amantia e dalla Sig.ra Teresa Di Stefano -in quanto coniugi e cointestatari del bene immobile oggetto della presente proposta di liquidazione del patrimonio, nonché coobbligati per



diverse posizioni debitorie - invocando gli effetti di cui all'art. 7-bis della l. n. 3 del 2012.

Quanto previsto e disciplinato dall'art. 7-bis della l. n. 3 del 2012 si ritiene applicabile in via analogica alla Liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter L.32012.

FORMULA

a norma dell'art. 14-ter l. 3/2012, il presente **Ricorso per la di liquidazione dei beni ex art 14 ter L.3/2012** - alla luce delle modifiche apportate alla legge n. 3/2012 ad opera del D.L. 137/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020.

Il presente Ricorso è corredato dalla Relazione particolareggiata ex art.14-ter, c.3, L.3/2012 a firma del Gestore della Crisi, Dott.ssa Marta Scalia, con la relativa Attestazione di fattibilità (**All.A**), e la documentazione ad essa allegata, con la quale la stessa assevera che la Proposta risulta corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, commi 2 e 3 e dall'art. 14-ter comma 3 della legge n. 3/2012, in quanto comprende:

- documento d'identità e codice fiscale dei Ricorrenti;
- certificato di stato di famiglia/residenza;
- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di proprietà dei Ricorrenti/inventario;
- elenco degli eventuali atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dei Ricorrenti;

esprimendo in esito un **“giudizio positivo** in ordine alla **completezza e attendibilità della documentazione prodotta”**;

- La stessa Relazione attesta altresì **“la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di Liquidazione del patrimonio formulata dai Signori Amantia e Di Stefano in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente** poiché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei Ricorrenti e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.”.

Gli odierni Ricorrenti s'impegnano, ove necessario, ad integrare i punti che, a giudizio della S.V. Ill.ma, meritino un chiarimento, modifiche e/o integrazioni.



1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1.a. La Sig.ra Teresa Di Stefano, (C.F.: MNTVCN56B27G273T) nata a nata a Palermo (PA) il 16.03.1957 è sposata in regime di separazione dei beni con il Sig. Vincenzo Amantia C.F.: MNTVCN56B27G273T, nato a Casteltermini (AG) il 27.02.1956, con il quale risiede in Palermo (PA) in Fondo Mattaliano n. 3, (doc.2).

Come indicato dal Gestore nella propria Relazione (**All.A**), da una verifica delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (modello Unico 2021 – 2020 – 2019) la sig.ra Di Stefano ha maturato un reddito medio annuale di euro 1.392,67 (doc.3).

L'odierna Ricorrente al momento non percepisce un reddito fisso.

In merito alle cariche societarie, si rappresenta che attualmente l'odierna Ricorrente non risulta essere titolare di alcuna carica, diversamente rispetto al passato , come di seguito specificato.

Dalla visura persona completa estrapolata dal Registro delle Imprese (doc. 4), la sig.ra Di Stefano risulta aver ricoperto le seguenti cariche:

- Socio unico con nomina del 30.10.2002 della società Nuova Linea di Di Stefano Teresa s.r.l. in liquidazione – codice attività 47.59.2 – Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame. La società risulta essere stata messa in liquidazione in data 29.12.2011 e cessata in data 23.01.2013;
- Socio con atto di nomina del 20.05.1977 della società TEY PAT DI DI STEFANO TERESA E C. S.N.C. – codice attività 47.19.9. – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari. La società è stata cancellata in data 29.12.2015.

1.b. Il Sig. Vincenzo Amantia è nato a Casteltermini (AG) il 27.02.1956, (C.F.: MNTVCN56B27G273T) e risiede a Palermo nella Fondo Mattaliano n. 3 con la moglie, la sig.ra Di Stefano.

Il reddito medio degli ultimi tre anni (modello Unico 2021 – 2020 – 2019) del Sig. Amantia è stato pari a circa, euro 2.339,33 (doc.3).

L'odierno Ricorrente attualmente non percepisce un reddito fisso, ad eccezione di alcune prestazioni



occasionali, come si evince dal modello Unico 2021, annue di euro 480,00 e un importo mensile pari a euro 70,00, euro 840,00 annuale, per l'affitto dell'immobile sito in Palermo, nella via San Lorenzo n. 293/A adibito ad uso box/garage (doc.5)

- In merito alle cariche societarie si rappresenta che attualmente l'odierno Ricorrente non risulta essere titolare di alcuna carica, diversamente rispetto al passato, come di seguito specificato.

Dalla visura persona completa estrapolata dal Registro delle Imprese (doc. 4), il sig. Amantia risulta aver ricoperto le seguenti cariche.

- Socio con atto di nomina del 09.01.1984 della società TEY PAT DI DI STEFANO TERESA E C. S.N.C. – codice attività 47.19.9. – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari. La società è stata cancellata in data 29.12.2015;

- Liquidatore con atto di nomina del 23.04.2014 della società TEY PAT DI DI STEFANO TERESA E C. S.N.C. – codice attività 47.19.9. – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari. La società è stata cancellata in data 29.12.2015;

- Impresa individuale – codice attività 43.39.01 – attività non specializzate di lavori edili (muratori). L'attività risulta cancellata in data 11.12.2009.

In considerazione di quanto esposto, della natura sia privata che imprenditoriale dei debiti oggetto della presente proposta e del non superamento dei limiti di cui all'art. 1 L.F., dei Sigg.ri Amantia e Di Stefano hanno chiesto di accedere alla procedura di sovra- indebitamento, L.3/2012 e s.m. –

“Liquidazione del Patrimonio” di cui all'art.14-ter e ss. L.3/2012 - in qualità di “non consumatori”.

I debiti degli odierni Ricorrenti sono riconducibili, infatti, prevalentemente all'attività commerciale svolta, come più dettagliatamente esposto nella Relazione particolareggiata, a firma del Gestore della crisi (All.A), il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato nel presente ricorso.

2. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E LA DILIGENZA IMPIEGATA DAGLI ODIERNI RICORRENTI NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

2.1. In merito alle cause del sovraindebitamento degli odierni Ricorrenti, il Gestore della Crisi ha evidenziato, nella propria Relazione (All.A) la natura comune, ricollegabile alle difficoltà riscontrate nella gestione dell'attività commerciale.



Si ripotano, di seguito, le cause del sovraindebitamento esposte dagli odierni Ricorrenti:

- I coniugi **nel 1977** costituirono la società TEY PAT DI DI STEFANO TERESA E S.N.C. e successivamente costituirono la società NUOVA LINEA DI DI STEFANO TERESA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con la quale esercitavano l'attività di commercio al dettaglio di utensili per la casa, cristallerie e vasellame. Tale attività per un lungo periodo era sufficientemente florida ed inserita in un mercato ricettivo nell'ambito dell'arredamento e liste nozze. Il flusso di liquidità garantì ai coniugi l'accesso ai fidi bancari con esposizione flessibile.

Al fine di ampliare l'attività **in data 24.07.2003** la sig.ra Di Stefano sottoscrisse un finanziamento presso il Banco di Sicilia S.p.A. di euro 300.000, a garanzia del mutuo venne messa ipoteca sui terreni di proprietà della stessa siti in Palermo e sull'immobile sito in Palermo, via Costantino n. 28 (foglio 14 – Particella 1520) (doc.6). Come si evince dall'iscrizione ipotecaria il suddetto mutuo unitamente all'ipoteca è stato estinto in data 18.11.2011.

Nell'anno 2008 insorsero le prime difficoltà economiche. La crisi generale di mercato e la diversificazione delle tendenze influì negativamente sul fatturato dell'azienda che da quell'anno cominciò a diminuire notevolmente. Tale situazione fu aggravata ulteriormente dalle richieste degli istituti finanziari, i quali aumentando il rischio di insolvenza della società richiedevano di rientrare dai fidi per poi diminuirne l'importo. Il minor credito delle banche incise sull'attività e sulla gestione della stessa, in quanto il fido garantiva ai coniugi di poter continuare a svolgere la propria attività senza inasprire i rapporti con i fornitori e al contempo far fronte a quella che sembrava una crisi temporanea.

Nella realtà ciò non accadde e tra l'anno 2009 e 2010 vi fu il declino definitivo della società che si concluse nella cancellazione della stessa nell'anno 2015.

Come si evince dai bilanci societari dei suddetti anni (doc.7), **dall'anno 2009** si manifesta la prima sostanziale riduzione del fatturato e nei tre anni successivi viene registrato una riduzione netta dei fatturati, con una perdita di circa 500.000 euro di volume.

Le difficoltà economiche dell'attività portarono i coniugi a sottoscrivere ulteriori finanziamenti al fine di tenere in vita la società, gestire i debiti che avevano accumulato con i fornitori e diminuire l'esposizione debitoria nei confronti degli istituti finanziari, i quali diminuirono i fidi bancari richiedendo il rientro della liquidità. Non avendo a disposizione liquidità immediata per affrontare con mezzi propri quanto accumulato, **nell'anno 2010** i coniugi sottoscrissero un mutuo fondiario



presso la Banca Popolare di Lodi s.p.a. di euro 130.000 con garanzia di ipoteca di euro 260.000 sui magazzini siti in via san Lorenzo n. 293/A, coinvolgendo quale debitore non datore di ipoteca la società TEY PAT DI DI STEFANO TERESA & C. S.N.C.

Nell'anno 2011 i Sigg.ri Amantia e Di Stefano, nella qualità di soci della TEYPAT DI DI STEFANO TERESA & C. S.N.C stipularono un contratto di mutuo ipotecario presso l'istituto di credito UNICREDIT S.P.A di euro 510.000 con garanzia ipotecaria sugli immobili siti in Palermo nella via San Lorenzo n. 273/M e 273/N (foglio 16, part. 604, sub. 2, C/2) al fine di consolidare le esposizioni bancarie a breve.

Successivamente **nell'anno 2013** mediante la società TEY PAT DI DI STEFANO TERESA & C. S.N.C sottoscrissero un mutuo presso la Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a. di euro 500.000 con garanzia personale dei coniugi di ipoteca di euro 900.000 sull'abitazione coniugale sita in Palermo nella via Costantino n. 28.

A nulla servì la sottoscrizione di tali finanziamenti in quanto l'attività non dava alcun avviso di ripresa, il cambiamento dei mercati non consentiva di fatto alcuna ripresa dell'attività soppiantata dall'avvento di nuove aziende di arredamento con prezzi minori e più adatti alle esigenze dei consumatori.

L'assenza di liquidità e l'esposizione debitoria elevata nei confronti degli istituti finanziari non consentì il versamento regolare delle imposte e dei contributi, contribuendo ad aumentare esponenzialmente il debito nei confronti dell'Erario. **Dall'anno 2008 al 2012**, come riferito dai medesimi coniugi, furono costretti a licenziare quasi la totalità del personale dipendente dell'azienda, per un totale di 15 persone e a non poter versare a quest'ultimi il trattamento di fine rapporto.

Le difficoltà economiche sopraggiunte nel corso degli anni a causa dell'attività esercitata dai coniugi hanno inciso in maniera rilevante non solo in quanto costretti a cessare l'attività che per oltre trent'anni avevano esercitato, ma anche dal punto di vista psicologico sulla salute del sig. Amantia, il quale, come si evince dal certificato medico del dott. Maurizio Marguglio – specialista in psichiatria – malattie nervose e mentali, da anni è in cura presso il suddetto medico per *“disturbo depressivo cronico con necessità di trattamenti continui. Attualmente in terapia con stabilizzatore dell'umore”*.

I coniugi attualmente non maturano alcun reddito se non delle irrilevanti prestazioni occasionali che gli consentono di far fronte alle spese familiari e un importo irrisorio mensile per l'affitto di un box/garage sito in Palermo nella via San Lorenzo n. 293/A.



In data 20.02.2018 la BPER BANCA s.p.a. notificava atto di precetto alla TEY PAT DI DI STEFANO TERESA & C. S.N.C. nonché ai coniugi Amantia Vincenzo e Di Stefano Teresa intimando il pagamento di euro 445.490,02.

In data 30.04.2018 la suddetta Banca notificava atto di pignoramento immobiliare e veniva incardinata la procedura esecutiva immobiliare rge n. 303/2018 innanzi il G.E., R.E.G. del n. 86/2020, Dott.ssa A. Lupo.

Successivamente, è stata delegata la vendita del compendio pignorato all'Avv. Giuseppina Lacca, che, a seguito del primo esperimento di vendita andato deserto, emetteva in data 22.12.2021 un nuovo avviso di vendita, con vendita senza incanto sincrona mista, fissando la seconda asta fissata al 21.04.2022. al prezzo base di euro 869.250,00, prezzo minimo euro 651.937,50

Avuto riguardo agli immobili di proprietà dei coniugi risultano necessarie alcune precisazioni.

- In data 06.12.2012, come si evince da ispezione ipotecaria (doc.8), i coniugi hanno costituito un fondo patrimoniale costituito dall'immobile di proprietà della sig.ra Di Stefano sito in Palermo, nella via Costantino n. 28 – A/8 abitazione in ville– foglio 14 – particella 1520 – sub. 4 e nel magazzino di proprietà di entrambi i coniugi, sito in Palermo, nella via san lorenzo n. 293/A. Come si evince dalle note di trascrizione il fondo aveva il fine di soddisfare i bisogni della propria famiglia. In data 06.12.2017 la Riscossione Sicilia s.p.a. ha richiesto la revoca del suddetto fondo patrimoniale.

- In data 20.02.2003 la sig.ra di Stefano acquistava mediante aggiudicazione di asta immobiliare nella procedura esecutiva n. 125/93 l'immobile sito in Palermo, nella via Costantino n. 28. Considerate le difficoltà economiche insorte dall'anno 2008 in poi la sig.ra Di Stefano, al fine di sanare parte delle posizioni debitorie accumulate, ricevuta una proposta di acquisto di euro 1.850.000,00, in data 23.12.2013 sottoscrisse un preliminare di compravendita (Rep. 51679/13085 – Notaio Morici Maria Antonietta), del suddetto immobile con l'Avv. Caterina Russo con la promessa di stipula del definitivo contratto di compravendita entro il 31.07.2014. Nelle more della stipula del contratto definitivo la sig.ra Russo ricevette una missiva dal legale del sig. Mazzara Angelo nella quale informava l'acquirente che vi era un giudizio pendente con la sig.ra Di Stefano avente ad oggetto il regolamento dei confini dell'immobile di cui sopra. Tale situazione non solo non consentì la stipula del contratto di



compravendita ma comportò anche una richiesta da parte dell'acquirente di restituzione del doppio della caparra.

La vicenda si è conclusa con un atto transattivo sottoscritto dal Notaio tra la signora Di Stefano e l'acquirente sig.ra Russo con la rinuncia ad un eventuale giudizio a patto di restituire la somma di euro 330.000 con garanzia di ipoteca sul suddetto immobile. Pertanto, attualmente la sig.ra Russo è ancora creditrice della somma citata, in quanto non più nelle disponibilità dei coniugi.

Tale vicenda non ha avuto risvolti positivi nella situazione economica dei Debitori, in quanto, sebbene il loro intento fosse quello di vendere la proprietà per sanare parte della posizione debitoria, si sono ritrovati un ulteriore debito da dover onorare.

La volontà nel chiudere anche in tempi antecedenti la posizione debitoria è dimostrata dalla richiesta effettuata dal legale dei sigg.ri Amantia e Di Stefano, l'Avv. Zarcone, il quale 10.12.2019 aveva inviato un'istanza di autorizzazione ex art. 52 DPR 633/72 all'Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di poter vendere l'immobile di proprietà della sig.ra Di Stefano sito in Palermo, nella via Costantino n. 28, e con il residuo di quanto ricavato dalla vendita nel rispetto dei privilegi ex lege stabiliti versare all'Agenzia delle Entrate Riscossione quanto di loro competenza. A tale istanza l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha dato alcun riscontro.

Si precisa, altresì, che tali difficoltà economiche correlate all'attività esercitata dai signori mediante la Teypat, poi cancellata per le successive difficoltà economiche nella gestione dei debiti, ha inciso non solo sul loro futuro lavorativo ma anche sulla salute del sig. Amantia. Invero, come si evince dal certificato medico del dott. Maurizio Marguglio - specialista in psichiatria per le malattie nervose e mentali – il sig. Amantia è affetto da molti anni da depressione cronica con necessità di trattamento continuo ed è in terapia con stabilizzatore dell'umore.

2.2. Alla luce delle verifiche e della ricostruzione svolta, il Gestore della Crisi nella propria Relazione particolareggiata (All.A), che nel presente ricorso si intende integralmente richiamata e trascritta, ha rilevato quanto segue.

“L'esame della documentazione fornita dai Debitori e le informazioni acquisite dallo scrivente Gestore hanno permesso di determinare le suindicate ragioni dell'indebitamento e di accertare, come di seguito esposto la non configurabilità di dolo o colpa grave da parte degli odierni



sovraindebitati nell'assunzione delle obbligazioni contratte.

Dunque, la situazione di sovra indebitamento in cui si trovano, oggi, gli odierni Debitori è stata determinata dai fattori esposti, nel paragrafo dedicato alle cause del sovraindebitamento, sintetizzabili nella crisi di mercato che ha colpito il settore del commercio degli arredamenti. Invero, come noto, l'avvento della grande distribuzione e del commercio online a prezzi più bassi ha comportato la chiusura di numerose piccole attività.

In base a quanto esposto appare evidente che, nonostante l'impegno profuso gli odierni Debitori si trovano oggi in una situazione di sovra-indebitamento incolpevole, generato unicamente dalle difficoltà di mercato che hanno portato ad una flessione del fatturato tale da non poter essere considerata finanziariamente sostenibile l'attività e costringendo quest'ultimi a cancellarla nel 2015 dopo 38 anni di attività. Attualmente non potrebbe far fronte a tutti i debiti con il loro reddito quasi nullo.

Tanto premesso è possibile dichiarare che i sig.ri Amantia e Di Stefano si sono comportati diligentemente nell'assunzione delle obbligazioni contratte, ma che eventi imprevisi ed imprevedibili hanno compromesso la loro capacità di farvi fronte con regolarità. Considerando altresì che la genesi del sovraindebitamento è principalmente correlata alla società TEYPAT e che i soci hanno posto in essere tutte le azioni necessarie al risanamento dei debiti e ad onorare le obbligazioni assunte".

3. ELENCO DI TUTTI I CREDITORI CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE (ex art 9 comma 2 L.3/2012).

In forza di quanto previsto dall'art. 7 bis, comma 3, della L. 3/2012, così come modificata dalla legge di conversione n. 176/2020, di seguito si espongono distintamente le masse passive del Sig. Amantia e della Sig.ra Di Stefano

3.1. DETTAGLIO SITUAZIONE DEBITORIA DELLA SIG.RA TERESA DI STEFANO

Il debito residuo totale della Sig.ra Di Stefano, così come accertato a seguito delle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi, risulta essere pari ad € **3.150.967,86** di seguito sinteticamente riassunto.



Creditore	Garanzia e Grado privilegio	Importo del debito
Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros	Chirografario	Euro 23.036,39 (da precisazione del credito)
Credem Banca	Chirografario	Euro 3.538,74
Comune di Palermo	Privilegio mobiliare	Euro 70.405,42
Unicredit s.p.a.	Chirografario	Euro 448.787,00 Euro 34.364,00
Agenzia Delle Entrate Riscossione	Privilegio immobiliare <ul style="list-style-type: none">• Ipoteca III grado immobile via Costantino n. 28 (foglio 14 – part. 1520 – sub. 4)• Ipoteca I grado magazzini via San Lorenzo n. 293/A (foglio 16 – part. 648 – sub. 8/9/10/11) PER LA POSIZIONE DELLA SOCIETA’	Euro 1.088.718,19 (da atto di citazione in mancanza di precisazione del credito)
Agenzia Delle Entrate Riscossione	Privilegio immobiliare <ul style="list-style-type: none">• Ipoteca IV grado immobile via Costantino n. 28 (foglio 14 – part. 1520 – sub. 4)• Ipoteca II grado magazzini via San Lorenzo n. 293/A (foglio 16 – part. 648 – sub. 8/9/10/11)	Euro 142.876,74



Agenzia Delle Entrate Riscossione	Chirografario	Euro 31.215,50
Siena NPL 2018 (cessionaria Monte dei Paschi di Siena)	Chirografario	Euro 186.491,19
INPS	Privilegio mobiliare	Euro 9.853,27
Banca Popolare di lodi s.p.a. (Banco BPM – cessionaria CF Liberty servicing s.p.a.)	Chirografario (non presente tra le iscrizioni ipotecarie – degradato a chirografo)	Euro 69.872,52
Russo Caterina	Privilegio immobiliare Ipoteca II grado immobile via Costantino n. 28 (foglio 14 – part. 1520 – sub. 3) derivante da atto di transazione preliminare di vendita	Euro 330.000,00
BPER Banca s.p.a.	Privilegio immobiliare Ipoteca I grado immobile via Costantino n. 28 (foglio 14 – part. 1520 – sub. 3) derivante da mutuo ipotecario del 20.09.2011	Euro 445.490,02
Agenzia Delle Entrate	Privilegio mobiliare	Euro 142.876,74 (da precisazione del credito e avviso di liquidazione imposta registro)
Condominio via Costantino n. 28	Chirografario	Euro 18.290,00
Basile Amalia	Privilegio mobiliare	Euro 13.019,82



Cardella Giuseppa	Privilegio mobiliare	Euro 7.307,33
Damiani Michele	Privilegio mobiliare	Euro 9.559,57
Fiumefreddo Antonino	Privilegio mobiliare	Euro 7.709,98
Pollani Sebastiano	Privilegio mobiliare	Euro 12.010,27
Protap Chandradeve	Privilegio mobiliare	Euro 14.473,99
Avvocato Zarcone	Privilegio mobiliare	Euro 41.583,20
Tot. Debito		Euro 3.150.967,86

Il dettaglio delle singole posizioni debitorie è analizzato compiutamente nella Relazione particolareggiata del Gestore della Crisi che, nel presente ricorso, si richiama integralmente (**cf. par. 4 All.A**) unitamente a tutta la documentazione alla stessa allegata.

3.2. COSTI DELLA PROCEDURA DELLA SIG.RA TERESA DI STEFANO

Al debito complessivo della Sig.ra Di Stefano, pari ad € **3.150.967,86** dovranno aggiungersi i costi della presente procedura, come specificati dal Gestore, al par. 5 della propria Relazione (**All.A**).

- Si precisa che, l'odierna Ricorrente ha concordato con l'OCC, Protezione Sociale Segretariato Sociale di Palermo, il compenso di **euro 81.274,87**, inerito in prededuzione, all'interno della presente proposta di Liquidazione del patrimonio.

- Il compenso dello scrivente legale, per l'assistenza relativa alla procedura in oggetto e per la redazione e deposito del ricorso presso il competente Tribunale di Palermo è stato concordato con la Sig.ra Di Stefano in **euro 18.000,00**, necessario ad assistere il ricorrente nella presentazione del piano, in quanto funzionali alla presente procedura e verrà inserito, all'interno della presente proposta, come credito prededucibile.

- Come credito prededucibile, andranno considerati i costi relativi al nominando Liquidatore, stimati in **euro 7.981,94**.

Pertanto, all'apertura della procedura da sovra-indebitamento a carico della sig.ra Di Stefano la



situazione debitoria complessiva sarà di **euro 3.258.224,67**.

3.3. DETTAGLIO SITUAZIONE DEBITORIA DEL SIG. VINCENZO AMANTIA

Il debito residuo totale del Sig. Vincenzo Amantia, così come accertato a seguito delle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi, risulta essere pari ad **€ 3.170.601,44** di seguito sinteticamente riassunto.

Creditore	Garanzia e Grado privilegio	Importo del debito
Servizio Elettrico Nazionale s.p.a.	Chirografario	Euro 47.325,13 (da precisazione del credito)
Credem Banca	Chirografario	Euro 3.538,74
Unicredit s.p.a.	Chirografario	Euro 483.151,00
Agenzia Delle Entrate Riscossione	Privilegio immobiliare <ul style="list-style-type: none">• Ipoteca I grado immobili Casteltermini (foglio 34 – particella 452/449/452 – sub 3/4/6)• Ipoteca II grado immobili via san Lorenzo n. 293/A (foglio 16 – part. 648 – sub. 13/14/15/16)	Euro 1.088.718,19 (da atto di citazione in attesa di precisazione del credito)
Agenzia Delle Entrate Riscossione	Privilegio immobiliare <ul style="list-style-type: none">• Ipoteca III grado immobili via san Lorenzo n. 293/A (foglio 16 – part. 648 – sub. 13/14/15/16)• Ipoteca II grado immobili Casteltermini (foglio 34 – particella 452/449/452 – sub 3/4/6)	Euro 182.094,52



Agenzia Delle Entrate Riscossione	Chirografario	Euro 47.799,95
Siena NPL 2018 (cessionaria Monte dei Paschi di Siena)	Chirografario	Euro 186.491,19
INPS	Privilegio mobiliare	Euro 2.250,65
Banca Popolare di lodi s.p.a. (Banco BPM – cessionaria CF Liberty servicing s.p.a.)	Chirografario (non presente nell'iscrizione ipotecaria – degradata a chirografo)	Euro 69.872,52
Russo Caterina	Privilegio immobiliare Ipoteca II grado immobile via Costantino n. 28 (foglio 14 – part. 1520 – sub. 3) derivante da atto di transazione preliminare di vendita	Euro 330.000,00
BPER Banca s.p.a.	Privilegio immobiliare Ipoteca I grado immobile via Costantino n. 28 (foglio 14 – part. 1520 – sub. 3) derivante da mutuo ipotecario del 20.09.2011	Euro 445.490,02
Agenzia Delle Entrate	Privilegio mobiliare	Euro 176.443,00 (da precisazione del credito e avviso liquidazione imposta registro)
Basile Amalia	Privilegio mobiliare	Euro 13.019,82
Cardella Giuseppa	Privilegio mobiliare	Euro 7.307,33
Damiani Michele	Privilegio mobiliare	Euro 9.559,57
Fiumefreddo Antonino	Privilegio mobiliare	Euro 7.709,98



Pollani Sebastiano	Privilegio mobiliare	Euro 12.010,27
Protap Chandradeve	Privilegio mobiliare	Euro 14.473,99
Avvocato Zarcone	Privilegio mobiliare	Euro 41.583,20
Comune di Palermo	Privilegio mobiliare	Euro 1.762,37
Tot. Debito		Euro 3.170.601,44

Il dettaglio delle singole posizioni debitorie è analizzato compiutamente nella Relazione particolareggiata del Gestore della Crisi che, nel presente ricorso, si richiama integralmente (**c.f.r. par. 5 All.A**) unitamente a tutta la documentazione alla stessa allegata.

3.4. COSTI DELLA PROCEDURA DEL SIG. VINCENZO AMANTIA

Al debito complessivo del sig. Amantia, pari ad € € **3.170.601,44** dovranno aggiungersi i costi della presente procedura, come specificati dal Gestore, al par. 5 della propria Relazione (**All.A**).

- Si precisa che, l'odierno Ricorrente ha concordato con l'OCC, Protezione Sociale Segretariato Sociale di Palermo, il compenso di **euro 7.000,00**, inerito in prededuzione, all'interno della presente proposta di Liquidazione del patrimonio.

- Il compenso dello scrivente legale, per l'assistenza relativa alla procedura in oggetto e per la redazione e deposito del ricorso presso il competente Tribunale di Palermo è stato concordato con il Sig. Amantia in **euro 3.355,78**, necessario ad assistere il ricorrente nella presentazione del piano, in quanto funzionali alla presente procedura e verrà inserito, all'interno della presente proposta, come credito prededucibile.

- Come credito prededucibile, andranno considerati i costi relativi al nominando Liquidatore, stimati in **euro 4.789,16**.

Il Gestore della Crisi, nella propria Relazione (All.A), ha precisato che tali importi sono rappresentativi di una parte del preventivo elaborato per entrambe le posizioni per un importo complessivo di euro 88.274,87, per l'OCC, ed euro 21.355,78 per l'Advisor legale in quanto è stato riportato proporzionalmente all'attivo e al passivo del sig. Amantia.

Pertanto, all'apertura della procedura da sovra-indebitamento a carico della sig.ra Di Stefano la situazione debitoria complessiva sarà di € **3.185.746,38**.



4. ELENCO DI TUTTI I BENI (ex art 9 comma 2 L. 3/2012)

In forza di quanto previsto dall'art. 7 bis, comma 3, della L. 3/2012, così come modificata dalla legge di conversione n. 176/2020, di seguito si espongono distintamente le masse attive della Sig.ra Teresa Di Stefano e del Sig. Vincenzo Amantia

4.a. Di seguito si forniscono le informazioni dettagliate relative ai **BENI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DELLA SIG.RA TERESA DI STEFANO** con la relativa indicazione del loro possesso.

L'odierna Ricorrente, come dalla stessa dichiarato e verificato dal Gestore della Crisi, risulta essere proprietaria esclusivamente dei beni di seguito descritti.

Si richiama e si fa propria la Relazione del Gestore della Crisi relativamente alla parte che espone tale argomento (**All.A**) unitamente a tutta la documentazione prodotta.

4.a.1. CON RIFERIMENTO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Di seguito si indicano i beni immobili di proprietà della Sig.ra Di Stefano con la relativa indicazione del loro possesso, ed all'eventuale presenza di iscrizioni e trascrizioni.

	Categoria Catastale	Prov (IT A)	Comune (ITA)	Indirizzo	Percentuale del diritto di proprietà sull'immobile	Valore prezzo base di asta	Valore di stima	Valore su percentuale di possesso
1-a)	Fabbricato di tipo economico cat. A/8 – classe 6 – 32 vani; foglio 14; particella 1520; sub 4;	PA	PALERMO	Via Costantino n. 28	100%	€ 869.250		
2-b)	Fabbricato di tipo economico cat.C/2 – classe 9 – 59 mq; foglio 16;	PA	PALERMO	Via San Lorenzo n. 293/A	50%		€ 20.945	€ 10.472,50



	particella 648; sub 13;							
3- c)	Fabbricato di tipo economico cat.C/2 – classe 9 – 99 mq; foglio 16; particella 648; sub 14;	PA	PALERMO O	Via San Lorenzo n. 293/A	50%		€ 35.145	€ 17.572,5
4- d)	Fabbricato di tipo economico cat.C/2 – classe 9 – 66 mq; foglio 16; particella 648; sub 15;	PA	PALERMO O	Via San Lorenzo n. 293/A	50%		€ 23.430	€ 11.715,00
5- e)	Fabbricato di tipo economico cat.C/2 – classe 9 – 59 mq; foglio 16; particella 648; sub 16;	PA	PALERMO O	Via San Lorenzo n. 293/A	50%		€ 20.945	€ 10.472,50
	Totale						€ 969.715	€ 919.482,5

- Si precisa che il Gestore della Crisi ha indicato il valore dei beni immobili sopra specificati utilizzando la perizia del CTU, depositata nell’ambito della procedura esec. Imm. Rge n. 303/2018 -reg. del n.86/2020, relativamente all’immobile sito in via Costantino n. 28 Palermo, per quanto concerne gli altri beni immobili ha utilizzato le valutazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate, (cfr. All.A Relazione del Gestore).
- Sugli immobili sopra individuato risultano essere presenti le seguenti iscrizioni e trascrizioni (doc. 8):
 1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 15/05/2003 – Registro particolare 14524 Registro Generale 19902
 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI PALERMO Rep. 1989 del 15/04/2003
 ATTO GIUDIZIARIO – DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI
 Immobili siti in Palermo (PA)
 2. ISCRIZIONE CONTRO del 25/07/2003 – Registro Particolare 5341 Registro Generale 31759
 Pubblico Ufficiale MORELLO MARIA DANIELA Repertorio 21015 del 24/07/2003



IPOTECA VOLONTARIA derivante da Concessione a garanzia di mutuo condizionato

Immobili siti in Palermo (PA)

SOGGETTO DEBITORE

Documenti successivi correlati:

- Annotazione n. 5537 del 16/12/2003
- Comunicazione n. 5049 del 27.10.2011 estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 18.10.2011
- Cancellazione totale eseguita in data 18.11.2011

3. ISCRIZIONE CONTRO del 22.09.2011 – Registro particolare 7015 Registro generale 45077
Pubblico Ufficiale FURITANO GIOACHINO Rep. 26944/80396 del 20.09.2011

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Immobili siti in Palermo (PA)

SOGGETTO TERZO DATORE D'IPOTECA

4. TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 11/12/2012 – Reg. Part. 42862 Reg. Gen. 53817

Pubblico ufficiale FURITANO GIOACHINO Rep. 27531/8211 del 06.12.2012

ATTO TRA VIVI – COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE

Immobili siti in Palermo (PA)

5. TRASCRIZIONE CONTRO del 03.01.2014 – Reg. Part. 180 Reg. Gen. 212

Pubblico Ufficiale MORICI MARIA ANTONIETTA Rep. 51679/13085 del 23.12.2013

ATTO TRA VIVI – PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

Immobili siti in Palermo (PA)

6. TRASCRIZIONE CONTRO del 24.04.2014 – Reg. Part. 14849 Reg. Gen. 18174

Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI PALERMO Rep. 43175/2014 del 25/03/2014

DOMANDA GIUDIZIALE – AZIONE DI RIVENDICAZIONE

Immobili siti in Palermo (PA)

7. ISCRIZIONE CONTRO del 22.03.2016 – Reg. Part. 1300 Reg. Gen. 10270

Pubblico Ufficiale MORICI MARIA ANTONIETTA Rep. 52415/13497 del 11.03.2016

IPOTECA VOLONTARIA derivante da SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Immobili siti in Palermo (PA)

SOGGETTO DEBITORE

8. ISCRIZIONE CONTRO del 18.10.2019 – Reg. Part. 5493 Reg. Gen. 45929

Pubblico Ufficiale RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. Rep. 1291/2018 del 15.10.2019

IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da RUOLO

Immobili siti in Palermo (PA)

SOGGETTO DEBITORE

9. ISCRIZIONE CONTRO del 18.10.2019 – Reg. Part. 5493 Reg. Gen. 45932

Pubblico Ufficiale RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. Rep. 1294/2018 del 16.10.2019

IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da RUOLO



Immobili siti in Palermo (PA)

SOGGETTO DEBITORE

10. TRASCRIZIONE CONTRO del 20.01.2020 – Reg. Part. 1658 Reg. Gen. 2588
Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI PALERMO Rep. 7549/2017 del 06.12.2017
DOMANDA GIUDIZIALE – REVOCA ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE
Immobili siti in Palermo (PA)

4.a.2. BENI MOBILI REGISTRATI

In merito alla proprietà di beni mobili registrati, il Gestore della Crisi ha rappresentato che la Sig.ra Di Stefano, in base alla documentazione esaminata (Visura PRA), non risulta proprietaria di alcun veicolo.

4.a.3. ALTRI BENI

Per quanto concerne la proprietà di altri beni, il Gestore della Crisi ha evidenziato che la Sig.ra Di Stefano risulta essere intestataria, come dalla stessa dichiarato, dei seguenti rapporti bancari (doc.24):

- 1) Conto corrente n. 010/0092923-6 – CREDEM BANCA - intestato ai sig.ri Amantia e Di Stefano**

In merito al conto corrente sopra individuato, il Gestore della Crisi ha rappresentato, nella propria Relazione (**All. A**), che *“dalla verifica dei movimenti bancari relativi al conto corrente in oggetto si evidenzia una gestione ordinaria dello stesso, tuttavia, si precisa che sono stati riscontrati dei bonifici a favore dei coniugi da parte di familiari e della fondazione caritas. Tale situazione conferma la situazione di precarietà dei coniugi e le rilevanti difficoltà nella gestione anche solo del sostentamento personale”*.

La sig.ra Di Stefano, ha dichiarato di non essere intestataria di titoli bancari, obbligazioni, polizze assicurative o qualsivoglia altro strumento di carattere finanziario e di non essere proprietaria di altri beni immobili o mobili registrati in Italia ed all’Estero, oltre a quelli sopra specificati.

4.a.4. ATTIVO PATRIMONIALE SIG.RA DI STEFANO

Alla luce dei documenti e delle dichiarazioni acquisite dal Debitore e dalle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi, come esposto nella Relazione (**All.A**) l’attivo patrimoniale della Sig.ra Di Stefano oggi ammonta complessivamente a circa euro € **919.482,50**.



Valore complessivo immobili	€ 919.482,5
Totale patrimonio stimato del debitore	€ 919.482,5

4.b. Di seguito si forniscono le informazioni dettagliate relative ai **BENI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DEL SIG. VINCENZO AMANTIA** con la relativa indicazione del loro possesso.

Il Sig. Vincenzo Amantia, come dallo stesso dichiarato e verificato dal Gestore della Crisi, risulta essere proprietario esclusivamente dei beni di seguito descritti.

Si richiama e si fa propria la Relazione del Gestore della Crisi relativamente alla parte che espone tale argomento (**All.A**) unitamente a tutta la documentazione prodotta.

4.b.1. CON RIFERIMENTO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Di seguito si indicano i beni immobili di proprietà del Sig. Amantia con la relativa indicazione del loro possesso, ed all'eventuale presenza di iscrizioni e trascrizioni (doc.8)

	Categoria Catastale	Pro v (IT A)	Comune (ITA)	Indirizzo	Percentual e del diritto di proprietà sull'immo bile	Valore di stima	Valore su percentuale di possesso
1- a)	Fabbricato di tipo economico cat. A/5 – classe 3 – 2 vani; foglio 34; particella 452; sub 3;	AG	Casteltermini	Viale Vittorio Emanuele n. 35	33,33%	Cfr 6 f)	Cfr 6 f)
2- b)	Fabbricato di tipo	PA	PALERMO	Via San Lorenzo	50%		



	economico cat.C/2 – classe 9 – 59 mq; foglio 16; particella 648; sub 13;			n. 293/A		€ 20.945	€ 10.472,50
3- c)	Fabbricato di tipo economico cat.C/2 – classe 9 – 99 mq; foglio 16; particella 648; sub 14;	PA	PALERMO	Via San Lorenzo n. 293/A	50%	€ 35.145	€ 17.572,5
4- d)	Fabbricato di tipo economico cat.C/2 – classe 9 – 66 mq; foglio 16; particella 648; sub 15;	PA	PALERMO	Via San Lorenzo n. 293/A	50%	€ 23.430	€ 11.715,00
5- e)	Fabbricato di tipo economico cat.C/2 – classe 9 – 59 mq; foglio 16; particella 648; sub 16;	PA	PALERMO	Via San Lorenzo n. 293/A	50%	€ 20.945	€ 10.472,50
6- f)	Fabbricato di tipo economico cat. A/2 – classe 2 – 6,5 vani; foglio 34; particella 452; sub 4;	AG	Casteltermini	Viale Vittorio Emanuele n. 35	33,33%	€ 77.805	€ 25.932
7- g)	Fabbricato di tipo economico cat. A/2 – classe 2 – foglio 34; particella 452;	AG	Casteltermini	Viale Vittorio Emanuele n. 35	33,33%	Cfr 6 f)	Cfr 6 f)



sub 6;							
Totale						€ 178.270	€ 76.164,50

- Si precisa che il Gestore della Crisi ha indicato il valore dei beni immobili sopra specificati utilizzando le valutazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate, **(cfr. All.A Relazione del Gestore)**.
- Sugli immobili sopra individuato risultano essere presenti le seguenti iscrizioni e trascrizioni (doc. 8):
 1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 13.07.2000 – Registro particolare 10442 Registro Generale 12126
Pubblico ufficiale LA SETA MARIA ADELAIDE Rep. 5601 del 14.06.2000
ATTO TRA VIVI – DONAZIONE ACCETTATA
Immobili siti in Casteltermini (AG)
SOGGETTO DONATARIO
 2. ISCRIZIONE CONTRO del 29.10.2019 – Registro Particolare 1465 Registro Generale 17673
Pubblico Ufficiale RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. Repertorio 1291/2018 del 15.10.2019
IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da RUOLO
Immobili siti in Casteltermini (AG)
SOGGETTO DEBITORE
 3. ISCRIZIONE CONTRO del 29.10.2019 – Registro Particolare 1466 Registro Generale 17674
Pubblico Ufficiale RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. Repertorio 1293/2018 del 16.10.2019
IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da RUOLO
Immobili siti in Casteltermini (AG)
SOGGETTO DEBITORE
 4. ISCRIZIONE CONTRO del 18.10.2019 – Registro Particolare 5494 Registro Generale 45930
Pubblico Ufficiale RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. Repertorio 1291/2018 del 15.10.2019
IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da RUOLO
Immobili siti in Palermo (PA)
SOGGETTO DEBITORE
 5. ISCRIZIONE CONTRO del 18.10.2019 – Registro Particolare 5495 Registro Generale 45931
Pubblico Ufficiale RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. Repertorio 1293/2018 del 16.10.2019
IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da RUOLO
Immobili siti in Palermo (PA)
SOGGETTO DEBITORE



4.b.2. CON RIFERIMENTO AI BENI MOBILI

• BENI MOBILI REGISTRATI

In merito alla proprietà di beni mobili registrati, il Gestore della Crisi ha rappresentato che il Sig. Amantia, in base alla documentazione esaminata (Visura PRA), risulta essere proprietario dei seguenti veicoli.

DAIMLER AG SMART 451 43RAC0QZAAA200 – data immatricolazione 02.03.2009 – targa DT588XA.

Il valore dell'autovettura sopra descritta è stato individuato in euro 4.000,00, come da stima effettuata attraverso i portali automobilistici dal Gestore della Crisi (cfr. All.A).

4.b.3. ALTRI BENI

Per quanto concerne la proprietà di altri beni, il Gestore della Crisi ha evidenziato che il Sig. Amantia risulta essere intestatario, come dallo stesso dichiarato, dei seguenti rapporti bancari (doc.24):

-Conto corrente n. 010/0092923-6 – CREDEM BANCA – cointestato Di Stefano e Amantia.

In merito al conto corrente sopra individuato, il Gestore della Crisi ha rappresentato, nella propria Relazione (All. A), che *“dalla verifica dei movimenti bancari relativi al conto corrente in oggetto si evidenzia una gestione ordinaria dello stesso, tuttavia, si precisa che sono stati riscontrati dei bonifici a favore dei coniugi da parte di familiari e della fondazione caritas. Tale situazione conferma la situazione di precarietà dei coniugi e le rilevanti difficoltà nella gestione anche solo del sostentamento personale”*.

Il sig. Amantia ha dichiarato di non essere intestatario di titoli bancari, obbligazioni, polizze assicurative o qualsivoglia altro strumento di carattere finanziario e di non essere proprietario di altri beni immobili o mobili registrati in Italia ed all'Estero, oltre a quelli indicati nella presente Relazione.

ATTIVO PATRIMONIALE DEL SIG. AMANTIA

Alla luce dei documenti e delle dichiarazioni acquisite dal Debitore e dalle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi, come esposto nella Relazione (All.A) l'attivo patrimoniale del Sig. Amantia oggi



ammonta complessivamente a circa euro € 76.164,50.

Valore complessivo immobili	€ 76.164,50
Totale patrimonio stimato del debitore	€ 76.164,50

5. CESSIONE DEI CREDITI FUTURI (combinato disposto art 14 ter comma 6 ed art. 8 comma 1 L.3/2012) DELLA SIG.RA DI STEFANO E DEL SIG. AMANTIA

L'art. 14 ter comma 6 indica i crediti che non sono compresi nella liquidazione del patrimonio : “ *Non sono compresi nella liquidazione:a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvoquanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.*

Il comma 1 dell'art 8 indica quale debba essere il contenuto dell'accordo o del piano del consumatore, stabilendo che “*la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri*”.

Alla luce del combinato disposto dell'art 14 ter comma 6 e dell'art. 8 comma 1 L.3/2012, così come specificato dal Gestore della Crisi nella propria Relazione (**c.f.r.All.A**) gli odierni Ricorrenti si impegnano a mettere a disposizione della presente procedura le eventuali somme che dovessero sopravvenire a seguito di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio al netto delle spese famigliari. Si precisa che, attualmente, i coniugi non percepiscono redditi che, al netto delle spese famigliari, gli consentano di mettere a disposizione della procedura di liquidazione nulla se non gli immobili di proprietà.

6. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (ex art. 9 comma 2 L.3/2012)

In base alle dichiarazioni ed ai documenti forniti dagli odierni Ricorrenti al Gestore della Crisi ed alle verifiche effettuate dallo stesso, il Professionista ha potuto rilevare, come indicato nella propria



Relazione (All.A) quanto segue.

- In merito alla **Sig.ra Di Stefano**, che la stessa non abbia compiuto alcun atto di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni.

- In merito al **Sig. Amantia**, il Gestore della Crisi ha rilevato che lo stesso risulta essere locatore dell'immobile sito in Palermo, via San Lorenzo n. 293/A (foglio 16 – part. 648 – sub 15 – cat. C/2) con decorrenza dal 01.03.2019 fino al 01.03.2025 per un importo annuale di euro 840,00 da corrispondere in 12 mesi per un importo mensile di euro 70,00 (doc.11).

7. ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI E CAUSE PENDENTI

Il Gestore della Crisi, nella propria Relazione (All.A) ha evidenziato quanto segue.

7.1. ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

- **In data 06.12.2012** i sigg.ri Amantia e Di Stefano costituivano un fondo patrimoniale – notaio Furitano Gioacchino – n. rep. 27531/8211, inserendo i seguenti immobili:
 - Immobile sito in Palermo, nella via Costantino n. 28 – A/8 - foglio 14 – particella 1520 – sub 4, quota possesso 100% Di Stefano Teresa;
 - Immobile sito in Palermo, nella via san Lorenzo n. 293/A- C2 -foglio 16 – part. 648 – sub. 12, quota di possesso 50% Di Stefano – 50% Amantia.

In data 06.12.2017 la Riscossione Sicilia s.p.a. notificava ai coniugi atto di citazione in qualità soci illimitatamente responsabili della società “TEYPAT DI DI STEFANO TERESA E C SNC”, in quanto la citata società risultava debitrice nei confronti della Riscossione Sicilia s.p.a dell'importo complessivo di euro 1.088.718,19. La Riscossione contestava la costituzione del fondo patrimoniale effettuato dai coniugi nell'anno 2012, la vendita effettuata in data 13.08.2014 dalla sig.ra Di Stefano Teresa alla sig.ra Di Stefano Concetta, di due appezzamenti di terreno siti presso il Comune di Lercara Friddi (foglio 18/27 – part. 170/175 – notaio Alfonso Conti – rep. 4947 – racc. 3593) e la vendita dell'unico immobile intestato alla società “TEYPAT DI DI STEFANO TERESA E C. SNC”, effettuata in data 31.07.2015 dal liquidatore, il sig. Amantia, alla società Living s.r.l. (notaio Gabriella Lupo – rep. N. 23522 – racc. 10343). A fronte di tali atti di disposizione del patrimonio, la Riscossione Sicilia proponeva **azione revocatoria** in particolare per la costituzione del fondo patrimoniale. **In data 03.06.2021 il Giudice Dott.ssa Sara Monteleone, Tribunale di Palermo, emette sentenza di**



accoglimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale. Nelle more dell'emissione della sentenza, come si evince da ispezione ipotecaria, la Riscossione Sicilia in data 15.10.2019 iscriveva ipoteca sui seguenti immobili, alcuni dei quali costituenti il fondo patrimoniale.

- Immobile sito in Palermo, via Costantino n. 28 – foglio 14 – part. 1520 – sub 4 – A/8, quota di possesso 100% Di Stefano Teresa (costituente fondo patrimoniale);
- Immobili sito in Palermo, via Costantino n. 28 – foglio 16 – part. 648 – sub 13/14/15/16 (non rientranti nel fondo patrimoniale).

- **In data 06.07.2018 la Riscossione Sicilia s.p.a. cita in giudizio la sig.ra Di Stefano Teresa e la sig.ra Di Stefano Concetta (doc.36), in qualità di acquirente, per la vendita di due terreni effettuata in data 13.08.2014, siti in Lercara Friddi (foglio 27/18 – part. 170/175 – are 72,11/54,30, seminativo cl.1./ cl. 2. – reddito dominicale euro 42,83/23,84 – reddito agrario euro 13,03/5,33), proponendo l'azione revocatoria della suddetta vendita in quanto pregiudizievole per i creditori. Attualmente non è stata ancora emessa sentenza di conferma dell'azione revocatoria dal Tribunale di Termini Imerese.**

7.2. CAUSE PENDENTI

- **Si precisa che attualmente è pendente una causa nei confronti della Banca Unicredit s.p.a. instaurata dalla TEYPAT DI DI STEFANO TERESA & C. SNC IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore, il sig. Amantia Vincenzo.** In data 13.11.2015 la suddetta società, per mezzo del legale Avv. Zarcone, ha notificato atto di citazione alla Banca Unicredit s.p.a., sostenendo che nel rapporto di conto corrente ordinario n. 300060811 dal 2004 al 2014 vi fosse anatocismo e usura degli interessi e correlate spese. Con sentenza n. 4849/2018 del 08.11.2018 R.G. 10921/2018 il Tribunale di Palermo – Sezione V Civile – Giudice Dott. Emanuela Piazza, aveva rigettato tutte le domande proposte dalla suddetta società. In data 17.12.2018 avverso la sentenza n. 4849/2018 è stato proposto appello. Il giudizio risulta ancora pendente e si attende l'emissione della sentenza da parte del Giudice.
- **In ultimo, si rileva che attualmente è pendente una causa nei confronti della Banca Popolare di Lodi esperita dalla società TEYPAT DI DI STEFANO TERESA & C. SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, il sig. Amantia Vincenzo.** In data 13.11.2015 la società, mediante il difensore, l'Avv. Zarcone, ha citato in giudizio la Banca Popolare soc.



coop. (già Banco Popolare di Lodi) per usura e anatocismo sul conto corrente n. 2167160 per i periodi 2004 – 2006. In data 25.09.2018 è stata emessa sentenza n. 4050/2018 – R.G. 9427/2018 dal Tribunale di Palermo – Sez V civile – Giudice Dott.ssa Emanuela Piazza con la quale venivano rigettate tutte le proposte della suddetta società. In data 28.11.2018 è stato proposto appello e attualmente si attende l’emissione della sentenza.

- **Procedura esecutiva immobiliare rge n. 303/2018 Tribunale di Palermo, Dott.ssa Lupo, seconda asta fissata per il 21.04.2022.** In data 23.04.2018 la Bper Banca ha notificato atto di pignoramento immobiliare sull’immobile dato a garanzia del mutuo, sito in Palermo, nella via Costantino n. 28 (doc.32)

➤ **IN MERITO ALLE AZIONI REVOCATORIE DI CUI SOPRA SI PRECISA QUANTO SEGUE**

A seguito delle novità apportate alla Legge 3/2012 dal Decreto-legge 28/10/2020, n. 137 coordinato con la Legge di conversione del 18/12/2020, n.176, è stata modificata la procedura di Liquidazione del patrimonio, ex art 14 ter Legge 3/2012.

L’articolo 14 – *decies* è stato sostituito come segue:

“ il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. 2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. 3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quanto è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori”.

Dalla modifica sopra riportata si deduce che “l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni” non costituisca più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l’abrogazione implicita dell’art. 14-quinquies, comma 1, della l. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. l), del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176.

In questo modo si è espresso il Tribunale di Lecco.

“considerato in particolare che quest’ultima disposizione ha sostituito l’articolo 14-decies della l.



3/2012 il cui comma 2 ora prevede che: “Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”; considerato che la nuova disciplina legislativa introduce inequivocabilmente la legittimazione del liquidatore ad esercitare ex novo o a proseguire l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.; ritenuto che tale nuova facoltà del liquidatore (e in particolare la facoltà di proseguire l’azione revocatoria già iniziata prima dell’apertura del procedimento di liquidazione) presuppone implicitamente l’irrelevanza, ai fini dell’accesso alla procedura, degli “atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori”;
considerato che in base all’art. 4-ter, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, citato la suddetta disciplina delle azioni del liquidatore si applica “anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, avvenuta con il d.l. 18 dicembre 2020 pubblicato in G.U. il 24 dicembre 2020; considerato quindi che i liquidatori dovranno nel caso in esame valutare l’opportunità di domandare la revoca degli atti compiuti dal debitore in relazione ai quali sussistano eventualmente i presupposti; visto l’art. 14-quinquies della L. 3/2012”, (cfr. Tribunale di Lecco del 16/01/2021 – rg. n. 17/2020)

- Per quanto concerne l’azione revocatoria conclusasi, essendo i beni rientrati nell’attivo degli odierni Ricorrenti e messi a disposizione della presente procedura di Liquidazione del patrimonio, non si ravvisa alcuna lesione del ceto creditorio, avendo manifestato il Sig. Amantia e la Sig.ra Di Stefano, con la presente procedura, la volontà di offrire a tutti i creditori la massima soddisfazione possibile mettendo a disposizione tutto il proprio patrimonio.

Di contro, non consentire ai Ricorrenti l’accesso alla presente procedura comporterebbe un’”aggressione frammentata ed incondizionata dei beni di loro proprietà, con scarsi benefici per i creditori”.

-In merito all’azione revocatoria ancora pendente presso il Tribunale di Termini Imerese, è ipotizzabile che la sentenza venga emessa nelle more della procedura di liquidazione e, pertanto, i terreni entrati in possesso della sig.ra Di Stefano Concetta potrebbero rientrare nuovamente nel patrimonio immobiliare/attivo della sig.ra Di Stefano Teresa.

8. SITUAZIONE REDDITUALE E FABBISOGNO FAMILIARE (EX ART 9 COMMA 2 L.3/2012)



Il Gestore della Crisi, nella propria Relazione (All.A), ha analizzato il reddito degli ultimi tre anni degli odierni Ricorrenti attraverso l'esame dei rispettivi dichiarativi, buste paga e cedolini pensione esponendo i relativi prospetti che in questa sede si richiamano (All.A).

8.1. IL REDDITO DELLA SIG.RA DI STEFANO

La sig.ra Di Stefano attualmente non matura alcun reddito personale ad eccezione di qualche prestazione occasionale.

Il reddito medio netto degli ultimi tre anni è stato pari ad euro 1.392,67 annui, pari ad euro 116,06 al mese. Si rappresenta che, in base alla “previsione della pensione nel sistema retributivo/misto” effettuato presso il sito dell'INPS, l'odierna Ricorrente andrà in pensione a decorrere dal 01/07/2024, con un importo mensile lordo pari ad euro 1.780,00.

8.2. IL REDDITO DEL SIG. AMANTIA

Il sig. Amantia attualmente non matura alcun reddito personale ad eccezione di qualche prestazione occasionale.

Il reddito medio netto degli ultimi tre anni è stato pari ad euro 2.339,33 annui, pari ad euro 194,94 al mese. Si rappresenta che, in base alla “previsione della pensione nel sistema retributivo/misto” effettuato presso il sito dell'INPS, l'odierno Ricorrente andrà in pensione a decorrere dal 01/06/2023, con un importo mensile lordo pari ad euro 1.135,00.

8.3. FABBISOGNO FAMILIARE (ex art 9 comma 2 L.3/2012)

Come in precedenza già esposto, il Sig. Amantia e la Sig.ra Di Stefano sono sposati in regime di separazione dei beni e risiedono nella medesima abitazione.

Il Sig. Amantia e la Sig.ra Di Stefano hanno prodotto al Gestore della Crisi un prospetto riassuntivo delle spese medie mensili necessarie per il proprio sostentamento, pari a € 844,00 al mese, commisurate all'attuale situazione economica, precisando di essere supportati dai familiari per farvi fronte (doc.12).

Pertanto, in considerazione dell'attuale situazione economica, il sig. Amantia e la sig.ra Di Stefano non sono in grado di mettere nulla a disposizione della presente procedura derivante dal proprio reddito, al netto delle spese mensili.



A decorrere, però, dal 2023 il Sig. Amantia e dal 2024 la Sig.ra Di Stefano, percepiranno la pensione di vecchiaia dall'INPS e (come da previsione pensionistica prodotta) saranno in grado di mettere a disposizione della presente procedura di liquidazione del patrimonio una parte del proprio reddito, che sarà individuato dal nominando liquidatore al netto delle nuove spese mensili che saranno prodotte dagli odierni Ricorrenti, in considerazione della migliorata situazione economica.

9. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.

Il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli odierni Ricorrenti, come più dettagliatamente argomentato nella Relazione particolareggiata (All.A), il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato nel presente Ricorso.

10. LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14 TER L.3/2012 e succ. mod.

Ai sensi dell'art. 14 ter comma 1 L. 3/2012, in alternativa alla proposta di composizione della crisi, e dunque in alternativa all'accordo di sovra-indebitamento e al piano del consumatore disciplinati dalla sezione I del capo II della legge, il debitore in stato di sovra-indebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

La domanda di liquidazione del patrimonio è proposta congiuntamente dal Sig. Vincenzo Amantia e dalla Sig.ra Teresa Di Stefano- in quanto coniugi e cointestatari del bene immobile oggetto della presente proposta di liquidazione del patrimonio, nonché coobbligati per diverse posizioni debitorie - invocando gli effetti di cui all'art. 7-bis della l. n. 3 del 2012.

Quanto previsto e disciplinato dall'art. 7-bis della l. n. 3 del 2012 si ritiene applicabile in via analogica alla Liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter L.32012.

Sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare degli odierni Ricorrenti ed alla capacità reddituale degli stessi, si riporta di seguito la Proposta di Piano di Liquidazione, formulata dalla Sig.ra Teresa Di Stefano e dal Sig. Vincenzo Amantia come attestate dal Gestore della Crisi, Dott.ssa Marta Scalia.



Le proposte formulate dagli odierni ricorrenti si basano su uno schema liquidatorio che prevede:

- La vendita degli immobili di proprietà degli odierni Ricorrenti;
- La vendita di eventuali beni che verranno acquisiti all'attivo dopo l'apertura della procedura.
- L'incasso della somma mensile che verrà stabilita per la durata di quattro anni.

Il ricavato della vendita dei detti beni, al netto delle spese per le vendite stesse, sarà trasferito nella procedura da sovraindebitamento per poi essere ripartito in base alle classi creditorie.

Condivisibile che la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge 3/2012 riproduca lo stesso impianto del fallimento, in quanto si tratta di procedura fondata sullo spossessamento del patrimonio del debitore; infatti, il patrimonio viene liquidato da un apposito organo – il liquidatore appunto – per soddisfare tutti i creditori ammessi al passivo, dove quest'ultimo atto viene formato secondo l'apposita procedura a contraddittorio semplificato.

È una procedura con carattere di collettività, coinvolgendo tutto il patrimonio del debitore e i suoi creditori, in cui trovano attuazione i principi generali della responsabilità civile di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c., ossia la par condicio creditorum “salve le clausole legittime di prelazione” che sono il pegno, l'ipoteca e i privilegi.

Il nuovo art. 14 decies della L. 3/2012 attribuisce al liquidatore la possibilità di esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare nonché le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

L'articolo 14 – *decies* è stato sostituito come segue:

“ il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. 2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. 3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quanto è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori”.

Dunque, se alla data del decreto di apertura della liquidazione pendono procedure esecutive, il liquidatore può sostituirsi al creditore procedente, così come avviene nel fallimento in cui è prevista la surroga della curatela fallimentare nella procedura esecutiva in corso nei confronti del fallito il cui effetto determina, ipso iure, la sostituzione ai creditori procedenti ed il diritto di acquisire al



patrimonio della procedura il parziale ricavato delle vendite già eseguite, ai fini del suo riparto in sede fallimentare.

Pertanto per quanto riguarda le entrate, oltre al ricavato delle vendite dei beni, gli odierni ricorrenti s'impegnano a mettere a disposizione della futura liquidazione del patrimonio l'importo che verrà stabilito dal Giudice Delegato.

Le suddette somme unitamente al ricavato della vendita di tutti i beni mobili ed immobili saranno depositate presso un conto corrente bancario intestato alla procedura da sovraindebitamento così da consentire una più agevole gestione della liquidazione e offrire nel contempo la massima trasparenza.

10.1. LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SIG.RA DI STEFANO

La proposta di liquidazione formulata dalla Sig.ra Di Stefano, della durata di 4 anni (48 mesi a decorrere dal decreto di apertura della Liquidazione ex art 14 quinquies L.3/2012), ha ad oggetto tutto il proprio attivo patrimoniale, come sopra specificato.

La presente proposta si basa su uno schema liquidatorio che prevede la vendita dei beni immobili, il cui valore è stato stimato in € **919.482,50**, sopra descritti acquisiti all'attivo, ed eventuali altri beni, e crediti futuri, che verranno acquisiti all'attivo dopo l'apertura della procedura.

Il ricavato della vendita dei detti beni, al netto delle spese per le vendite stesse, sarà trasferito nella procedura da sovraindebitamento per poi essere ripartito in base alle classi creditorie e nel rispetto dell'ordine dei privilegi. **Come più dettagliatamente specificato dal Gestore nella propria Relazione, che in questa sede si intende richiamata (All.A).**

La presente proposta, formulata dalla Sig.ra Teresa Di Stefano, tiene conto dell'ordine dei privilegi, in forza anche di quanto previsto dall'art 7 comma 1 della legge 3/2012 e delle successive modificazioni apportate dal Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

Si precisa che, quella di seguito sviluppata è un'ipotesi di proposta, esposta in termini generici in considerazione del fatto che sarà il nominando Liquidatore, successivamente, a quantificare con esattezza la percentuale di soddisfazione di ciascun creditore all'esito della sua attività di verifica del passivo e di liquidazione dell'attivo, fermo restando il rispetto dell'ordine dei privilegi.

I beni proposti risultano idonei a soddisfare in parte i creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi.



Si prevede pertanto di soddisfare:

- **I crediti prededucibili**, dettagliati precedentemente (OCC, legale e liquidatore) saranno soddisfatti al 100% con ordine di soddisfo prioritario non appena disponibili le somme necessarie nonché sul realizzo dei beni oggetto della liquidazione.

Si precisa che con il grado di credito prededucibile concorreranno anche le spese –oggi non quantificabili dallo scrivente Gestore - che il nominando liquidatore dovrà sostenere in funzione ed in esecuzione del piano (comprese le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli incarichi, in via indicativa e non esaustiva: trascrizione del decreto, ex art 14 quinquies presso la conservatoria, presso il PRA, nomina di un perito per valutazione dei beni, apertura del conto corrente intestato alla procedura, incarico per vendita dei beni, notaio etc.)

- **I crediti privilegiati immobiliari dell'Agenzia delle Entrate Riscossione** saranno soddisfatti in percentuale, in base ai rispettivi gradi di privilegio, sul ricavato della vendita degli immobili oggetto della presente proposta, la parte del credito non soddisfatta con il grado del rispettivo privilegio degraderà al grado di chirografo;
- **i creditori con privilegio generale mobiliare**, dettagliati precedentemente potranno essere soddisfatti nella percentuale che sarà determinata dal nominando liquidatore, sui crediti futuri derivanti dalla vendita degli immobili e/o sul ricavato del patrimonio liquidato che dovesse entrare nell'attivo della Debitore nell'arco dei quattro anni della procedura.

i creditori chirografari, dettagliati precedentemente potranno essere soddisfatti tutti nella stessa percentuale, sui crediti futuri derivanti dalla vendita degli immobili e/o sul ricavato del patrimonio liquidato che dovesse entrare nell'attivo della Debitore nell'arco dei quattro anni della procedura.

La proposta di liquidazione del patrimonio formulata dalla sig.ra Di Stefano si basa, sulla messa a disposizione di tutto il suo patrimonio liquidabile.

- L'odierna Ricorrente s' impegna sin d'ora a mettere a disposizione per tutta la durata della procedura di liquidazione del patrimonio (48 mesi decorrenti dal decreto di apertura della liquidazione) gli eventuali ulteriori beni mobili ed immobili che dovessero entrare a far parte del suo patrimonio nei 4 anni di durata della procedura, al netto delle somme necessarie al proprio sostentamento ed a quello della propria famiglia.



10.2. LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE FORMULATA DAL SIG. AMANTIA

La proposta di liquidazione formulata dal Sig. Amantia, della durata di 4 anni (48 mesi a decorrere dal decreto di apertura della Liquidazione ex art 14 quinquies L.3/2012), ha ad oggetto tutto il proprio attivo patrimoniale, come sopra specificato.

La presente proposta si basa su uno schema liquidatorio che prevede la vendita dei beni immobili e mobili, il cui valore è stato stimato in € **76.164,50**, sopra descritti acquisiti all'attivo, ed eventuali altri beni, e crediti futuri, che verranno acquisiti all'attivo dopo l'apertura della procedura.

Il ricavato della vendita dei detti beni, al netto delle spese per le vendite stesse, sarà trasferito nella procedura da sovraindebitamento per poi essere ripartito in base alle classi creditorie e nel rispetto dell'ordine dei privilegi. **Come più dettagliatamente specificato dal Gestore nella propria Relazione, che in questa sede si intende richiamata (All.A).**

La presente proposta, formulata dal sig. Vincenzo Amantia, tiene conto dell'ordine dei privilegi, in forza anche di quanto previsto dall'art 7 comma 1 della legge 3/2012 e delle successive modificazioni apportate dal Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

Si precisa che, quella di seguito sviluppata è un'ipotesi di proposta, esposta in termini generici in considerazione del fatto che sarà il nominando Liquidatore, successivamente, a quantificare con esattezza la percentuale di soddisfazione di ciascun creditore all'esito della sua attività di verifica del passivo e di liquidazione dell'attivo, fermo restando il rispetto dell'ordine dei privilegi.

I beni proposti risultano idonei a soddisfare in parte i creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi. Si prevede pertanto di soddisfare:

- **I crediti prededucibili, dettagliati precedentemente (OCC, legale e liquidatore)** saranno soddisfatti al 100% con ordine di soddisfo prioritario non appena disponibili le somme necessarie nonché sul realizzo dei beni oggetto della liquidazione.

Si precisa che con il grado di credito prededucibile concorreranno anche le spese –oggi non quantificabili dallo scrivente Gestore - che il nominando liquidatore dovrà sostenere in funzione ed in esecuzione del piano (comprese le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli



incarichi, in via indicativa e non esaustiva: trascrizione del decreto, ex art 14 quinquies presso la conservatoria, presso il PRA, nomina di un perito per valutazione dei beni, apertura del conto corrente intestato alla procedura, incarico per vendita dei beni, notaio etc.)

- **I crediti privilegiati immobiliari dell’Agenzia delle Entrate Riscossione** saranno soddisfatti in percentuale, in base ai rispettivi gradi di privilegio, sul ricavato della vendita degli immobili oggetto della presente proposta.

- **i creditori con privilegio generale mobiliare**, dettagliati precedentemente, potranno essere soddisfatti nella percentuale che sarà individuata dal nominando liquidatore, sui crediti futuri derivanti dalla vendita degli immobili e/o sul ricavato del patrimonio liquidato che dovesse entrare nell’attivo dell’odierno ricorrente nell’arco dei quattro anni della procedura.

- **i creditori chirografari**, dettagliati precedentemente potranno essere soddisfatti tutti nella stessa percentuale, sui crediti futuri derivanti dalla vendita degli immobili e/o sul ricavato del patrimonio liquidato che dovesse entrare nell’attivo della Debitore nell’arco dei quattro anni della procedura.

La proposta di liquidazione del patrimonio formulata dal sig. Amantia si basa, sulla messa a disposizione di tutto il suo patrimonio liquidabile.

Il debitore si impegna sin d’ora a mettere a disposizione per tutta la durata della procedura di liquidazione del patrimonio (48 mesi decorrenti dal decreto di apertura della liquidazione) eventuali ulteriori beni mobili ed immobili che dovessero entrare a far parte del suo patrimonio nei 4 anni di durata della procedura, al netto delle somme necessarie al proprio sostentamento ed a quello della propria famiglia.

11. RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

Gli odierni Ricorrenti si riservano, nell’interesse della massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, correzioni ed integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.

12. ATTESTAZIONE SULLA FATTIBILITÀ DELLE PROPOSTE DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO FORMULATE DAGLI ODIERNI RICORRENTI

Il Gestore della Crisi, Dott.ssa Marta Scalia, ha espresso nella propria Relazione (**Relazione - All.A**) giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità della proposta “familiare “di liquidazione del



patrimonio formulata dai Signori Teresa Di Stefano e Vincenzo Amantia “*in quanto il piano dei Debitori appaiono attendibili e coerenti, e perché rappresentano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei Debitori e si fondano su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili (...)*”.

Tanto premesso, **la Sig.ra Teresa Di Stefano ed il Sig. Vincenzo Amantia** come sopra rappresentati, difesi elettivamente domiciliati, facendo proprie tutte le considerazioni formulate dalla Dott.ssa Marta Scalia n.q. di Gestore nella propria particolareggiata (All.A), che qui deve intendersi integralmente richiamata *per relationem*, unitamente alla relativa documentazione, concludono chiedendo che

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE

- verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter e seguenti della L. 3/2012, così come modificati dal Decreto-legge 28/10/2020, n. 137 coordinato con la Legge di conversione del 18/12/2020, n.176

DICHIARARE aperta la procedura di liquidazione dei Signori Amantia e Di Stefano ai sensi dell'art. 14 *quinquies* L. 3/2012;

NOMINARE un liquidatore;

DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

SOSPENDERE / REVOCARE la procedura esecutiva immobiliare rge. n. 303/2018 – reg. del n.86/2020 – G.E. Dott.ssa A. Lupo T. di Palermo, con prossima asta al 21/04/2022 ore 11, delegato alle vendite Avv. Giuseppina Lacca;

STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e al decreto;

ORDINARE la trascrizione del decreto a cura del liquidatore;

FISSARE i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6lett. b) nell'importo di euro 844,00 al mese o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità. Con riserva di modificare tale importo al momento del percepimento delle pensioni, ad opera del nominando Liquidatore.

AUTORIZZARE l'estromissione dell'autovettura, di proprietà del Sig. Amantia, sia in



considerazione dell'eseguito ricavato stimabile in una vendita all'asta che in quanto unico mezzo a disposizione degli odierni Ricorrenti ed agli stessi necessario per le crescenti esigenze correlate al progredire dell'età;

AUTORIZZARE: i sig.ri Amantia e Di Stefano a mantenere attivo il conto corrente su cui vengono accreditate le somme delle prestazioni occasionali e su cui saranno accreditate le pensioni degli stessi, nonché la carta di debito ad esso collegata;

FISSARE nel termine di quattro anni (48 mesi) a decorrere dal decreto di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art.14 undecies e 14 terdecies della L. 3/2012;

SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.

Si producono atti e documenti come da separato indice

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il procedimento sconta un contributo fisso pari ad € 98,00.

Con osservanza.

Palermo, 14 aprile 2022

Avv. Giovanna Di Mattei



DOCUMENTI ALLEGATI AL RICORSO

- Doc. a) Procura alle liti;
- Doc. b) Nota proforma Avv. Di Mattei
- Doc. c) carta d'identità e codice fiscale dei ricorrenti;
- Doc. d) Certificato di residenza.

ALL.A) Relazione Particolareggiata redatta ai sensi art.14-ter, c.3, L.3/2012 – per i signori Amantia e Di Stefano - a firma del Gestore della Crisi, Dott.ssa Marta Scalia comprensivo di tutti gli allegati:

- All.I. – Comunicazioni pec, ex art 14 ter comma 4 l.3/2012
- All.II – Spese legali;
- Doc.1. Nomina Gestore della Crisi/Acettazione incarico;
- Doc.2. Certificato di residenza e stato di famiglia;
- Doc.3. Dichiarazione dei redditi ultimi tre anni – previsione pensione INPS Amantia Di Stefano;
- Doc.4. Visura camerale personale e società;
- Doc.5. Contratto di locazione immobili siti in Palermo, via san Lorenzo 293/A.;
- Doc.6. Evidenza contratto di mutuo Banco di Sicilia s.p.a.;
- Doc.7. Bilanci TEYPAT;
- Doc.8. Ispezione ipotecaria – visure catastali Debitori;
- Doc.9. Elenco creditori con indicazione delle somme;
- Doc.10. Elenco di tutti i beni;
- Doc.11. Elenco atti di disposizione degli ultimi 5 anni;
- Doc.12. Elenco spese correnti del nucleo familiare;
- Doc.13. Inventario dei beni;
- Doc.14. CR - Banca D'Italia;
- Doc.15. CRIF;
- Doc.16. Visura PRA nominativa;
- Doc.17. Visura protesti;
- Doc.18. Precisazione del credito Agenzia delle Entrate – integrazione precisazione del credito – avviso di liquidazione Agenzia delle Entrate;
- Doc.19. Precisazione del credito Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Doc.20. Precisazione del credito Comune;
- Doc.21. Precisazione del credito INPS;
- Doc.22. Esistenza decreti ingiuntivi, procedure esecutive o altre procedure pendenti negli ultimi 5 anni;
- Doc.23. Esistenza atti del debitore impugnati dai creditori;
- Doc.24. Estratti conto ultimi 5 anni – piano di ammortamento Credem;
- Doc.25. Casellario giudiziario carichi pendenti;
- Doc.26. Sentenza Atradius – precisazione del credito;



- Doc.27. Atto di citazione Unicredit – sentenza n. 4849/2018 – atto di appello;
Doc. 28. Precisazione del credito Siena NPL 2018;
Doc. 29. Contratto di finanziamento Banca Popolare di Lodi - Missiva CF Liberty servicing
s.p.a.;
Doc. 30. Atto di citazione Banca Popolare di Lodi – sentenza n. 4050/2018 – atto di appello;
Doc. 31. Iscrizione ipoteca Russo Caterina;
Doc. 32. Documenti asta immobile via Costantino n. 28;
Doc. 33. Estratto Condominio via Costantino n. 28;
Doc. 34. Documenti debito dipendenti società Teypat;
Doc. 35. Mandato professionale e fatture pagate Avv. Zarcone;
Doc. 36. Atto di citazione Riscossione Sicilia terreni Lercara Friddi;
Doc. 37. Precisazione del credito Servizio elettrico nazionale s.p.a.;
Doc. 38. Missiva Agenzia delle Entrate Riscossione Avv. Zarcone.
Doc. 39. Certificato medico sig. Amantia.

Con osservanza

Palermo, 14 aprile 2022

Avv. Giovanna Di Mattei

